

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, e dell'allegato per disposizioni relative ai comuni — Approvazione dell'articolo 2 formulato dalla Giunta — Emendamenti dei deputati Tosacanelli e Fiastrì all'articolo 6, e osservazioni dei deputati Chiaves, relatore, Pescatore, Mellana, Rattazzi, Plutino Agostino e del ministro per le finanze — L'articolo è approvato con aggiunta del deputato Mellana — Domanda del deputato Plutino Agostino sul 10°, e spiegazioni del relatore — Sull'articolo 12, relativo alla formazione ed approvazione dei regolamenti comunali da uniformarsi al decreto reale, parlano i deputati Mellana, Di Rudinì, Mussi, De Biasis, Sartoretti, Rattazzi, Sineo, Chiaves, relatore, e il ministro per l'interno — Emendamenti dei deputati Accolla, Mellana e Pepe — Approvazione dell'articolo, con aggiunta al 13° — Ragioni esposte dal deputato Minghetti dell'articolo 14 proposto dalla Commissione per sussidio alle provincie sopra la tassa dei centesimi addizionali della ricchezza mobile — Proposizioni ed emendamenti dei deputati Di Rudinì, Pescatore, Robecchi, Nobili, Accolla, Valerio, Finzi e Fenzi — Spiegazioni del ministro — Osservazioni del deputato D'Ondes-Reggio Vito — Approvazione dell'articolo 14 dei deputati Accolla, Valerio, Di Rudinì e Finzi per la cessione alle provincie di centesimi addizionali della tassa sui fabbricati.*

La seduta è aperta al tocco.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato; indispone il sunto delle seguenti petizioni:

13,329. Tani Francesco, presidente della società pedagogico-didattica del Valdarno superiore, in nome di questa sottopone al Parlamento lo stato deplorabile dei maestri, reso ancor più meschino dall'applicazione delle tasse, e lo invita a voler prenderlo in considerazione e provvedervi.

13,330. Il presidente dell'amministrazione degli ospizi della città di Savona chiede che agli impiegati delle opere pie venga esteso lo stesso trattamento nell'applicazione della tassa di ricchezza mobile stabilito per gli impiegati governativi, provinciali e comunali.

13,331. La Camera di commercio di Terra di Lavoro fa voti perchè la proposta ministeriale pel dazio sugli spiriti non sia accolta, o per lo meno venga modificata.

13,332. I capitoli della cattedrale di Piacenza e di Teano, provincia di Terra di Lavoro, fanno istanza perchè siano quei canonicati dichiarati esenti dalla tassa straordinaria del 30 per cento.

ATTI DIVERSI.

ZARONE. Con la petizione segnata al n° 13,332 i canonicati della cattedrale di Teano chiedono essere esonerati dalla tassa del 30 per cento, perchè, non avendo una rendita netta maggiore di lire 550 per ciascuno,

una simile imposta riuscirebbe eccessiva. Prego la Camera di dichiararne l'urgenza e rimetterla al Governo ai termini dell'ordine del giorno del dì 6 luglio corrente acciò vi provvegga come per altre simili petizioni.

(La Camera acconsente.)

CARINI. Io vorrei pregare la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 13,332 di monsignor prevosto del capitolo della cattedrale di Piacenza, e d'inviarla insieme con tutte le altre al Ministero perchè ne tenga conto, secondo gli impegni presi nella tornata dell'altro giorno.

(La Camera acconsente.)

PRESIDENTE. L'onorevole Giorgini Carlo, per privati affari, chiede un congedo di sette giorni.

L'onorevole Di Monale, per motivi di salute, chiede il congedo di un mese.

L'onorevole Pellicgrini, per affari di pubblico servizio, domanda un congedo di sei giorni.

(Costesti congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PEI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge pei provvedimenti finanziari.

La discussione è rimasta ieri sospesa al secondo alinea dell'articolo 1 proposto dalla Commissione sul-

l'allegato O. E questo secondo alinea fu quindi, per deliberazione della Camera, staccato per formare parte di un articolo speciale. Esso sarebbe così concepito:

« Sono assegnate ai comuni le tasse stabilite... »

CHIAVES, relatore. (*Interrompendo*) Lo leggerò io, se permette, giacchè ho qui la redazione formulata dalla Commissione.

« Sono assegnate ai comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 e contemplate nell'articolo 3 della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti. »

La ragione di questa locuzione è la seguente: che nell'articolo 3 della legge 26 luglio 1868 vi sono delle tasse che non potrebbero essere passate ai comuni, e vi sono disposizioni le quali concernono la sicurezza pubblica da esercitarsi per parte dell'autorità politica. Con questa dizione, anche d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio, si è veduto che si provvedeva ad ogni necessità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 2 del progetto della Commissione, che sarà l'articolo 3, il quale ha tratto alla tassa delle vetture, e che pure rimase ieri in sospenso.

Prego la Commissione di voler comunicare alla Camera la nuova redazione.

CHIAVES, relatore. L'articolo che rimase in sospenso, in dipendenza della massima che era stata adottata dalla Camera riguardo alla tassa delle vetture pubbliche, dovrà essere inserito in questa legge al numero 8 e formerà l'articolo ottavo. Sarà il caso di parlarne allora.

PRESIDENTE. Allora la Commissione propone di sopprimere l'articolo 2 del suo progetto.

CHIAVES, relatore. L'articolo 2 sta come stanno tutti gli altri fino all'articolo 7; all'articolo 8 viene poi quello che formava il disposto della legge per la tassa sulle vetture pubbliche, che è così concepito:

« La tassa sulle vetture pubbliche di 1^a e 2^a categoria pel 1868-69-70 è ceduta ai comuni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi; lo Stato restituirà ai comuni le somme riscosse per tale titolo, dedotte però le spese di percezione. »

La ragione per cui la Commissione crede che questo articolo si debba portare al numero 8, si è perchè i 7 primi articoli non fanno che stabilire le norme con cui viene ordinata la tassa sulle vetture pubbliche.

Finito quest'ordinamento viene allora l'opportunità di parlare degli arretrati che sono appunto quelli contemplati nell'articolo che ora ho letto e che sarebbe l'ottavo del progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Robecchi è presente?

(Non è presente.)

L'onorevole Mussi avrà inteso che l'articolo riguardante la tassa sulle vetture pubbliche che fu giorni fa rimandato a questa legge è rinviato all'articolo 8. Ora leggo gli altri articoli del progetto della Commissione, e se non vi è opposizione, s'intendono approvati.

« Art. 3. I comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici. »

« Art. 4. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta dai possessori e concessionari di vetture sì pubbliche, che private, tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui. »

« Art. 5. La tassa sulle vetture private che siano fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private. »

« Art. 6. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture private, nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario. »

« Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel comune più popoloso. »

A questo articolo furono proposti diversi emendamenti: il primo è dell'onorevole Casati, il quale vorrebbe che il paragrafo dell'articolo 5 fosse sostituito dal seguente:

« La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta al comune nel quale esse esercitano principalmente il servizio per i passeggeri; quelle sulle vetture private nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario. »

La Commissione accetta quest'emendamento?

CHIAVES, relatore. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

C'è un altro emendamento proposto dall'onorevole Pasini, il quale è così concepito:

« La tassa sulle vetture private che sieno fregiate di stemmi od emblemi gentilizi, o di cifre iniziali, o che anche senza questi segni possano considerarsi come carrozze di lusso, potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private. »

Prego la Commissione di dichiarare se accetta quest'emendamento.

CHIAVES, relatore. La Commissione comprende che quest'emendamento dell'onorevole Pasini è informato da un pensiero che in sè sarebbe ammissibile, ma il lasciare al criterio di chi ha da imporre la tassa il modo con cui si possa considerare come carrozza di lusso una vettura qualsiasi può produrre inconvenienti ed ingenerare confusione e disparità di trattamento. Quindi la Commissione crede che non si possa accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Pasini, la Commissione non accetta il suo emendamento: intende di ritirarlo?

PASINI. Io faccio una semplice osservazione.

Nell'articolo 7 del progetto di legge è stabilito che « i comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa. » Quindi, se qualche comune troverà utile la mia idea, potrà approfittarne.

A me dunque basta di averla esposta; e per non obbligare la Camera ad una discussione su questo argomento, ritiro il mio emendamento, perchè, se sarà approvato, come ne sono persuaso, l'articolo 7 della Commissione, i comuni avranno facoltà di mettere in pratica la disposizione contenuta nella mia proposta.

PRESIDENTE. Ora rimane la proposta dell'onorevole Toscanelli, il quale vorrebbe che, dopo le parole: « nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario, » si aggiungessero le seguenti: « allorchè in questo luogo il proprietario non risieda per un ufficio temporaneo. »

Prego la Commissione a dichiarare se accetta questa proposta.

CHIAVES, relatore. La Commissione aveva deliberato di dire che questa tassa sarebbe pagata nel luogo ove il proprietario ha la sua residenza, prendendo così la stessa base che è presa per ogni pagamento di tasse di questo genere.

TOSCANELLI. Non ho nessuna difficoltà di accettare la nuova dizione a cui verrebbe la Commissione, in quanto che la parola *residenza* è in un modo abbastanza chiaro definita dall'articolo 16 del Codice civile; onde, adoperando la parola *residenza*, si viene a raggiungere perfettamente lo scopo che io mi proponeva col mio emendamento.

Ma per non esporre i contribuenti a questioni e controversie di fronte ai comuni, io desidererei che l'onorevole Commissione dichiarasse se ritiene che, sostituendo la parola *residenza*, si raggiunga lo scopo del mio emendamento, e ciò per evitare ogni dubbio.

CHIAVES, relatore. A questo proposito bisogna non lasciare tanto alla discrezione, ma prendere una presunzione la quale possa formare una base plausibile; ora questa noi la troviamo nella parola *residenza* nel senso ordinariamente accettato dall'uso; senza la residenza sarà molto difficile ad afferrarsi l'oggetto impossibile.

SELLA, ministro per le finanze. Io chiederei uno schiarimento ai membri della Commissione, che cerfo conoscono meglio di me il Codice ed il significato legale delle parole.

Supponiamo che un proprietario, il quale risieda abitualmente in una città o nella capitale, e che passi pure una parte dell'anno in un altro comune in cui ha fondi o latifondi, e dove tiene regolarmente una carrozza o più, senza che egli le trasporti da questo secondo luogo nella capitale o in questa città dove abitualmente risiede, dovrebbe forse pagare per le une e per le altre?

PESCATORE. Non pagherebbe.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io domando che la redazione attuale metta bene in chiaro questo punto; imperocchè, se il risultato della dizione fosse che egli pagasse l'imposta e nell'una e nell'altra di queste due località, che possono distare assai, mi parrebbe che si otterrebbe un effetto che non sarebbe nell'intendimento della Commissione.

CHIAVES, relatore. In tutte le questioni in cui si deve esaminare dove un individuo abbia legalmente la residenza, si ricorre alla definizione che ne dà il Codice. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Vogliamo noi in questo caso definire la residenza altrimenti di quello che la definisca il Codice civile? Non è il caso, e non sarebbe neppure prudente; quindi lasciamo che sia deciso nel modo con cui il Codice decide in tutti i casi.

PESCATORE. Domando la parola.

La residenza abituale importa la dimora in un luogo per la maggior parte dell'anno.

Dunque, nell'ipotesi fatta dal ministro delle finanze, la carrozza non pagherebbe la tassa, dato che il proprietario non abiti nel medesimo luogo la maggior parte dell'anno.

Se vogliamo che la tassa produca quello che deve produrre, io credo che la Commissione deve ancora una volta modificare il suo articolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io domando se non sarebbe meglio mantenere la formula adottata nel progetto della Commissione, ove si dice: « la tassa sulle vetture private sarà dovuta nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario. »

Ci possono essere dei casi in cui uno trasporta la carrozza dall'uno all'altro comune; quindi se si dice « ove se ne fa l'uso, » mi pare che non possa più esservi il dubbio che poco fa io emetteva.

PRESIDENTE. La Commissione consente?

CHIAVES, relatore. La Commissione mantiene la sua proposta, che cioè si dica: « nel luogo dove il proprietario ha la sua residenza abituale. »

La Camera deciderà.

MELLANA. Mi pare che vi siano altri mezzi di trasporto e di lusso che corrispondono alle vetture, le portantine, per esempio, le gondole, le quali servono come le vetture.

Io proporrei che si decidesse che dovessero concorrere egualmente a pagare la tassa tutti quelli i quali con un mezzo qualunque eccezionale di trasporto indicano una ricchezza superiore a quella della generalità dei cittadini.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo emendamento, e il Ministero la sua redazione. L'onorevole Toscanelli ritira il suo emendamento?

TOSCANELLI. Io mi associo alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque come emendamento io metterò ai voti innanzi tutto...

FIASTRI. Io proporrei la soppressione dell'articolo 5, per quanto riguarda le vetture private; imperocchè, o signori, se una famiglia ha più carrozze, se una famiglia ha domicilio stabile in una città e poi va a passare la stagione d'inverno, per esempio, in un'altra città, egli è evidente che pagherà la tassa di vettura tanto nel comune dove ha domicilio, quanto nel comune dove fissa la sua residenza temporanea, ammesso che nell'uno e nell'altro faccia uso di vetture proprie. Finchè la imposta era governativa, si comprendeva come un proprietario di vetture non dovesse pagare che una tassa sola, e si dovesse stabilire il luogo del pagamento; ma, convertita l'imposta governativa in imposta comunale, se una famiglia usa di vetture proprie in più luoghi, deve assoggettarsi ai regolamenti delle singole località e soddisfare alle singole tasse nelle medesime stabilite, altrimenti potrebbe accadere di trovare argomento per evitare il pagamento della tassa e dove si tiene domicilio e dove si ha la residenza. Io credo adunque che si debba lasciare a ciascun comune di fissare le norme del pagamento secondo il regolamento che sarà stabilito da ciascun comune, nel quale si terrà conto della circostanza del domicilio fisso o della residenza, e sarà proporzionata la tassa all'uso delle vetture private nei diversi casi. L'articolo 5, per entrare in troppe specificazioni, finisce per imbarazzare il modo col quale dovrà essere regolata questa tassa. Il meglio sarebbe di sopprimerlo, rimettendosi alle disposizioni regolamentari di ciascun comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Signor presidente, il Ministero mantiene la sua redazione?

PRESIDENTE. Pare di sì.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se si crede miglior partito il lasciare la questione all'apprezzamento dei comuni per risolvere le difficoltà, io mi ci acconcio ancora meglio. Del resto il Ministero si rimette in questa faccenda alla Commissione; io mi sono limitato ad emettere un dubbio dichiarando però la mia ignoranza in materia legale.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Io credo che il Ministero se ne rimetterà alla Camera, la quale, presa cognizione della questione, naturalmente deciderà, ed io rifletto che mi pare che la Commissione non si faccia una idea esatta della natura della tassa di cui si tratta; la tassa sulle vetture è una tassa sulla spesa, non è una tassa sul proprietario, non è una tassa sulla residenza, e nemmeno sulla dimora; è una tassa sul fatto di usare della vettura. Quando adunque si dice che le carrozze pagano una determinata tassa, e che si paga la tassa dove interviene il fatto dell'uso, dove interviene l'uso ordinario della carrozza, si adopera l'espressione che è conforme all'indole intrinseca della tassa di cui si tratta. Che

importa che il proprietario dimori una parte dell'anno ed un'altra parte colà, che abiti sei mesi in città e sei mesi in campagna, oppure dimori la maggior parte dell'anno in città o viceversa? Questo importa niente. È la carrozza che paga. Dove c'è la carrozza ivi certamente se ne fa un uso ordinario. Quando ha residenza o domicilio in due o tre luoghi, si deve pagare la tassa dovunque c'è la carrozza, dovunque se ne fa uso; quindi mantengo e ripropongo la dizione del Ministero.

TOSCANELLI. L'onorevole Pescatore ha immobilizzato le carrozze, le quali hanno le ruote per muoversi da un luogo all'altro. Secondo l'onorevole Pescatore, la carrozza pagherà nel luogo in cui si troverà. Questo potrebbe reggere se la carrozza stesse sempre ferma ma la carrozza si muove e va dietro al proprietario. Le imposte sui domestici e sulle vetture sono imposte annuali, che paga colui che ha domestici e vetture, le deve pagare in un dato luogo, per il fatto di avere vettura e domestici al proprio servizio. Ora se si sopprimesse l'articolo 5, come vorrebbe l'onorevole Fiastri, se si lasciasse all'arbitrio dei comuni di fare i regolamenti, come loro pare e piace, non sarebbe tutelati abbastanza i diritti dei cittadini. I cittadini hanno infatti incontrastabilmente il diritto di pagare le imposte sulle vetture e sui domestici in un luogo solo.

Sarebbe veramente curioso che, per esempio, i deputati, i quali stanno una porzione dell'anno a compiere il loro dovere nel Parlamento, dimorando in questa città, ed indi si recano altrove, dovessero pagare qui un'imposta; sarebbe curioso che il municipio di Firenze venisse a far pagare ai deputati ed ai senatori l'imposta sulle carrozze e sui domestici nel comune di Firenze. E così tutti i comuni nel resto del regno sarebbero defraudati di una rendita che per giustizia loro compete; perchè naturalmente nessuno può sostenere che il deputato qui vi abbia la sua residenza, la quale è definita dal Codice, come il luogo dove si sta abitualmente. Noi, per esempio, qui non stiamo abitualmente, ci stiamo per necessità d'ufficio. Quindi, se questo accadesse, ne deriverebbe una grandissima ingiustizia, cioè che tutti i comuni, cui appartengono i membri del Parlamento, dovrebbero perdere quell'imposta che loro naturalmente proviene. Se sopprimesse l'articolo 5, come propone l'onorevole mio amico il deputato Fiastri, che conseguenza verrebbe? Che o bisognerebbe star sempre fermi in un luogo, o, se uno va, per esempio, nell'estate in luogo un po' più fresco od ai bagni, i comuni, dove sono questi bagni, potrebbero fare dei regolamenti per i quali determinassero che la dimora di 15 giorni di un mese desse diritto al comune di percepire l'imposta. Indi a me pare necessario che l'articolo concepito in modo che l'imposta la debba pagar

contribuente in un luogo solo, e che si debba ben sapere qual è il comune in cui questa imposta deve essere pagata.

Ora qualunque altra parola si adoperi diversa dalla parola residenza, la quale è definita dal Codice, e relativamente alla quale è stabilita una giurisprudenza dai tribunali, che interpretano il significato di questa parola, si darebbe luogo ad una infinità di questioni. La dizione « nel luogo dove se ne fa uso ordinario » è una dizione elastica, non ben definita relativamente ai casi che vi ho esposti. Se il Parlamento sta aperto sette mesi dell'anno, il comune di Firenze direbbe: il Parlamento è stato aperto più della metà dell'annata, dunque voi deputato avete fatto uso ordinario della vostra carrozza nella città di Firenze, epperò pagate qui la tassa. Il deputato potrebbe dire: ma io non ci sono stato più di cinque mesi; e così si darebbe luogo ad una infinità di contestazioni.

E poi ci sarebbe un altro grandissimo sconcio, ed è quello che la ricchezza mobile si pagherebbe in un luogo e l'imposta sulle vetture e sui domestici in un altro, perchè l'imposta di ricchezza mobile la legge dice che si paga nel luogo dove si ha la residenza. Ma come è possibile obbligare un cittadino a pagare queste imposte, parte in un luogo e parte in un altro? Potrebbe il cittadino essere gravato in diversi comuni dove sia solito trovarsi alcuni mesi dell'anno. Bisognerebbe fare un sindacato, bisognerebbe sostenere delle questioni, bisognerebbe venire a contestazioni coi comuni, insomma sarebbe un grandissimo inconveniente nel pagamento della imposta, unito ai moltissimi che già esistono.

Per queste considerazioni, io non posso accostarmi alla proposta dell'onorevole Fiastri, il quale vorrebbe sopprimere quest'articolo, dalla cui soppressione ne sorgerebbero un'infinità d'arbitrii per parte dei comuni rispetto ai cittadini. Nè io posso accettare nessuna nuova dizione, la quale contenga una parola od un'espressione diversa da quella del Codice civile, cioè la parola *residenza*, la quale, come ripeto, è già definita non soltanto nel secondo alinea dell'articolo 16 del Codice civile, ma il significato di quest'espressione è già stabilito dalla giurisprudenza e dalle sentenze dei tribunali. È per queste considerazioni che io credo che la Camera debba votare l'articolo nel modo com'è formulato dalla Commissione.

RATTAZZI. Non mi pare nè possibile nè conveniente di procedere alla votazione di quest'articolo continuandosi la discussione che si è tenuta sin'ora. Trattasi di esprimere un'idea sulla quale, se non vado grandemente errato, tutti gli oratori che hanno parlato sono d'accordo fra loro. Malgrado però questo accordo, si presentano cinque o sei formole diverse e si discute a quale fra di esse si debba dare la preferenza.

Ora io domando: la conversazione che ha avuto

luogo (poichè fu piuttosto una conversazione anzi che una discussione) è sufficiente per giudicare se una o l'altra formola sia la migliore? Evidentemente non mi pare. Procedendosi in questo modo, cosa potrà avvenire? Ne avverrà che dipenderà dal caso l'approvazione più dell'una che dell'altra formola, e, a dir vero, non so se il caso sia miglior giudice di quello che lo sia il Parlamento. A mio avviso sarebbe più conveniente che la Commissione esaminasse, unitamente a tutti quelli che hanno presentato una formola, quale sia la più opportuna, e poscia venisse a sottoporla alla Camera.

Nè questo, o signori, porterebbe alcun ritardo; noi potremmo procedere alla votazione degli articoli, anzi direi quasi, della legge. Siccome tutti questi progetti saranno, almeno così penso, rimandati alla Commissione (prima che si addivenga alla votazione definitiva) per coordinarli e per vedere se si debba fare qualche mutazione, la quale però non ne muti la sostanza, così essa potrebbe anche presentare questa formola che essa avrà ravvisata più conveniente.

Avverto ad ogni modo nuovamente che ora sarebbe sommamente pericoloso il dare attualmente un voto, e sarebbe del resto poco conveniente prolungare la discussione in simil guisa.

PLUTINO AGOSTINO. Io appoggio tutto ciò che ha detto l'onorevole Toscanelli.

Non c'è proprietario di carrozze, a mio credere, che non posseda in tre, quattro o cinque comuni; e quindi siccome questa è un'imposta comunale, ne nascerà un conflitto, tutti i comuni vorranno imporre la stessa tassa, e per ciò ne verranno questioni dell'altro mondo. Adunque bisogna stabilire che la residenza legale è quella dove il proprietario deve essere colpito. Uno va a villeggiare ora in un luogo ora in un altro, e vi si reca colla sua carrozza; egli sarà tassato a dritta e sinistra.

Pertanto io appoggio la proposta dell'onorevole Toscanelli.

IL PRESIDENTE. La Commissione accetta di sospendere?

CHIAVES, relatore. La Commissione si è messa in grado di rivedere e riordinare prima d'ora questi allegati affinchè la Camera non abbia a ritardare il suo voto definitivo riguardo a questo progetto di legge.

La Commissione mantiene la dizione da lei proposta, e quindi il rinvio non le parrebbe opportuno. Debbo poi dichiarare che essa non vedrebbe grande inconveniente a che venisse anche soppressa, secondo la proposta dell'onorevole Pescatore, questa parte dell'articolo, là dove si accenna al luogo dove sarebbe pagata la tassa per vetture private, perchè ogni comune tasserebbe le vetture che trova nel proprio comune, e questo sarebbe forse il miglior modo di procedere secondo il voto di coloro che vengono ad accettare questa tassa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io appoggio quest'ultima

osservazione dell'onorevole relatore, perchè infatti quando si tratta di una vettura di cui si fa uso in questo e quel comune, non può venir in capo che essa possa essere soggetta a più tasse. Il caso che io faceva era quello di vetture affatto diverse che sono in comuni assai lontani e che non si rimuovono da un sito all'altro, in quel caso c'è luogo a mettere una tassa sopra le une e sopra le altre. Io quindi credo che è meglio lasciar questo all'apprezzamento del buon senso in primo luogo e poi dei giudici, occorrendo, perchè evidentemente la duplicazione di tassa non si può ammettere; invece col dire o residenza od altro, le parole che si adoperano forse possono dar luogo ad appigli; mentrechè lasciando alla giurisprudenza generale, la quale evidentemente non ammette accumulazione di tasse sopra lo stesso oggetto, il decidere sulle possibili vertenze, mi pare che si risolverebbe la questione nel modo più semplice.

PESCATORE. Se la Commissione non si incarica di una nuova redazione, io approvo perfettamente quello che disse testè l'onorevole ministro delle finanze.

Non si tratta mica di immobilizzare le vetture che si muovono, no; ma siccome gli uomini hanno una residenza, quantunque abbiano le gambe per muoversi; così anche le carrozze possono avere una sede fissa e non muoversi di luogo in luogo, e non seguire il proprietario nelle varie sue residenze.

In questo caso è perfettamente vero che ogni carrozza deve pagare la tassa dove ha la sede e dove se ne fa uso ordinario.

A me pare che la Commissione sia un po' troppo fissa nelle sue idee per persistervi malgrado tutte queste evidentissime verità.

Dunque, per troncargli la questione, dal momento che la Commissione non si incarica di ulteriore esame, crederei che sia meglio sopprimere tutto, lasciare le cose come sono, e credo di potere assicurare la Camera che la giurisprudenza deciderà, secondo la natura della tassa e secondo giustizia.

RATTAZZI. Io voleva solamente osservare che non può sorgere questione quando si tratta d'imporre la tassa sopra vetture appartenenti allo stesso proprietario, delle quali l'una si trovi e rimanga in un comune, l'altra in un altro.

In questo caso evidentemente la tassa può colpire le due vetture, ossia ciascun comune può imporla sopra quella che si trova nel suo territorio, trattandosi di una imposta che cade sopra la cosa e non sulla persona del proprietario.

La questione è piuttosto quando si tratta di vetture che da un luogo si trasportano nell'altro e non si sa quale, senza che possa dirsi che le medesime siano ritenute dal proprietario piuttosto in un comune che in un altro.

Ma io credo che, se si vuole lasciare che la giuris-

prudenza decida, forse sarà questo il partito più opportuno, anzichè approvare una formola di cui non possono in questo momento ben determinare la portata e le conseguenze.

PLUTINO AGOSTINO. Io non dico altro che prendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, che questa vettura non paga in diversi comuni. Questo l'affare per me importante.

PRESIDENTE. Allora l'articolo resterebbe così formulato:

« La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta in ogni comune dove è stabilita la sede principale del servizio. »

« Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel comune più popoloso. »

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha proposto un'aggiunta che è la seguente:

« Le gondole e barche di lusso sono parificate a vetture. »

CHIAVES, relatore. La Commissione accetta quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'aggiunta. (È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 6 testè letto, con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 7. Nascendo contestazioni fra i comuni della medesima provincia deciderà la deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziarsi sopra reclami dei contribuenti che avessero pagato in due comuni diversi. »

« Se i comuni appartengono a provincie diverse, deciderà con suo decreto il ministro dell'interno. »

Su quest'articolo non vi sono proposte.

Passiamo all'articolo 8:

« I comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa. »

CHIAVES, relatore. Qui troverebbe posto l'articolo che è quello già stato adottato dalla Camera all'occasione della discussione sul riordinamento della tassa sulle vetture pubbliche.

PRESIDENTE. È vero. L'articolo 9 sarebbe dunque seguente:

« La tassa sulle vetture pubbliche di 1.^a e 2.^a categoria pel 1867 68 69-70 è ceduta ai comuni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi; lo Stato restituirà ai comuni le somme scosse per tale titolo, dedotte però le spese di percezione. »

(È approvato.)

« Art. 10. La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga sua disposizione domestici per servizio suo e de

ua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono. »

Non essendovi opposizioni, s'intende approvato.

« Art. 11. La tassa sarà pagata nel comune dove si ha la residenza. »

PLUTINO AGOSTINO. C'è una classe di domestici, che è quella addetta all'agricoltura. Io domando alla Commissione se intende che questi paghino oppure no. È una questione gravissima, sulla quale ebbe luogo una ampia discussione quando si è proposta questa legge. Allora si è stabilito che i domestici agrari, i garzoni di campagna non devono pagare l'imposta, ma s'intendono soggetti a tassa i domestici i quali servono esclusivamente l'individuo, la persona. Io prego la Commissione di fare questa dichiarazione, giacchè nel nostro paese, eminentemente agrario, io intendo di sostenere sempre il progresso dell'agricoltura, e non voglio che sia menomamente compromessa.

CHIAVES, relatore. Avverto la Camera che sarà opportuno, quando si parlerà dell'abrogazione del decreto legislativo 28 giugno 1866, aggiungere alcune parole; cioè non limitarsi a dire: è abrogato il decreto; ma aggiungere: in quanto non è contrario alla presente legge. E la ragione si è perchè gran parte delle questioni che si sollevano ora sono già risolte da quel decreto, secondo le opinioni che vengono manifestate. Così, riguardo all'opinione molto opportuna e molto ragionevole manifestata ora dall'onorevole Plutino, abbiamo l'articolo 11 di quel decreto, ove è detto: « Non si comprendono nel novero di domestici:

« 1° I commessi, fattorini, operai, giornalieri e salariati che prestano i loro servizi per lavori agricoli, industriali e commerciali;

« 2° I trabanti e i soldati di confidenza;

« 3° I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche;

« 4° I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, e degli istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza;

« 5° Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio. »

Queste esenzioni, che sono appunto quelle che la Commissione intende di mantenere nel suo progetto, vengono conservate dal punto in cui si dica: « è abrogato il decreto in quanto non sia contrario alla presente legge. »

RATTAZZI. Domando la parola sulle osservazioni fatte all'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RATTAZZI. Mi pare che sarebbe forse più conveniente per la regolarità che quell'articolo fosse inserito in questa legge e che il decreto del 1866 si lasciasse interamente abrogato. La ragione che mi spinge a fare questa proposta si è che trattasi di due tasse interamente distinte. Nel decreto del 1866, non solo si or-

dina una tassa governativa (non comunale), ma si fa qualche cosa di più, si stabilisce in modo assoluto la tassa; qui invece non si ordina una tassa, ma si dà ai comuni la facoltà di imporla, limitando i confini entro i quali i comuni debbono tenersi. Dunque è necessario che nella stessa legge, la quale dà questa facoltà e stabilisce questi limiti, sia ben indicato che non si possono estendere queste tasse ai domestici che prestano i loro servizi all'agricoltura; altrimenti, se questo non si dichiara espressamente e si lascia una vaga relazione al decreto del 1866, non si sa bene quello che si sia voluto conservare e quello che si sia voluto abrogare.

Essendo pertanto opportuno togliere ogni equivoco, è indispensabile che in questa legge s'inserisca espressamente il tenore stesso dell'articolo approvato col decreto del 1866 (e non vi veggo alcuna difficoltà nell'inserirlo), onde non confondere due cose che debbono essere separate, cioè la tassa governativa e la tassa comunale; onde non confondere una legge che stabilisce un'imposta ed una legge che dà facoltà ai comuni d'imporla e determina soltanto le regole per la di lei applicazione.

CHIAVES, relatore. Se non vi sono altri articoli che importi di conservare a questo riguardo, certo la Commissione non ha difficoltà di dire che è conservato il disposto dell'articolo 11 del regio decreto 28 giugno 1866.

PRESIDENTE. « Art. 11. La tassa sarà pagata nel comune dove si ha la residenza. »

« Art. 12. Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

« I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel decreto sopraccennato, e dovranno essere approvati dalla deputazione provinciale. »

L'onorevole Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io vorrei che fosse tolto quest'obbligo del decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. Noi abbiamo data facoltà ai comuni di stabilire questa tassa; facciano essi i loro regolamenti. Tutto al più si potrebbe esigere che questi regolamenti vengano approvati dalle deputazioni provinciali. Ma volere *a priori* con regolamento governativo dare delle norme fisse ed eguali per condizioni diverse è seguire lo stato attuale che sempre compiangiamo. Sappiamo quanta diversità vi sia da comune a comune, ma lasciamo una volta che i comuni possano pronunziarsi da se stessi, possano esplicitare dei concetti nuovi, che forse, esplicitati con frutto nei comuni, saranno un giorno accettati da noi.

Lasciateli in libertà questi comuni, e non vogliate far sempre tutto voi.

Avete concesso ai comuni che possano ricorrere a questi cespiti; dite che essi potranno ricorrervi fa-

cendo precedere la tassa da un regolamento, e questo regolamento, se credete, fatelo approvare dalle deputazioni provinciali e nulla più.

DI RUDINI. Mi permetto di spiegare i motivi per cui la Commissione ha creduto di proporre questo articolo alla Camera, spiegando nel tempo stesso come si lasci piuttosto ai comuni maggiore libertà di quella che non ne avessero per lo innanzi, anzichè stabilire disposizioni restrittive.

Infatti, nello stato presente delle cose, quando i comuni vogliono fare dei regolamenti per tasse, si trovano sempre di fronte un regolamento governativo. E quando vogliono, a me' di esempio, stabilire una tassa di famiglia o sul bestiame, in questo caso trovano una disposizione di legge già esistente, la quale vuole che i regolamenti siano fatti, nei comuni della provincia, dalla deputazione provinciale e che vengano poscia approvati dal Consiglio di Stato.

Ora, è parso alla Commissione che, volendo seguire il sistema che era stabilito per la tassa sul bestiame o per la tassa di famiglia, si sarebbe fatto qualche cosa di più restrittivo di ciò che si farebbe con la proposta in discorso, e che sarebbe stato quindi più conveniente per facilitare i comuni che il Consiglio di Stato avesse per una sola volta dato le norme generali alle quali i comuni si dovessero conformare.

Ora vedete bene, e vede bene l'onorevole Mellana, che con questo sistema il Consiglio di Stato una volta sola è chiamato a dettare certe norme generali (le quali pure bisogna convenire che sono necessarie in materia d'imposta), e, seguendo queste norme, possono i comuni con tutta libertà procedere alla votazione dei propri regolamenti.

Ora l'onorevole Mellana mi può dire: tutto questo che voi proponete potrà essere qualche cosa di più largo di ciò che oggi si fa, ma non è ancora abbastanza largo. Io credo che questo sia molto discutibile, e che si possa molto ben sostenere la tesi dell'onorevole Mellana (e poichè egli ha domandata la parola, credo che lo farà e splendidamente), ma io vorrei che l'onorevole Mellana riflettesse che in questo articolo si fa un passo verso l'autonomia, verso la libertà comunale, e credo che valga meglio ora prender atto di questo, piuttosto che cominciare una discussione la quale potrebbe andare molto per le lunghe, e che non porterebbe probabilmente a nessuna pratica conclusione.

MELLANA. L'onorevole preopinante vuol convincermi che, se il progetto della Commissione non è largo, quanto sarebbe nel desiderio mio e di molti altri, è però un passo verso l'autonomia dei comuni. Esso dice: per l'addietro, ogni qual volta ai comuni avete concesso di mettere un'imposta come quella di famiglia, o qualsiasi altra imposta, essi erano obbligati a fare approvare i loro regolamenti.

DI RUDINI. Erano le deputazioni che li facevano.

MELLANA. Le deputazioni danno il loro parere.

DI RUDINI. Li fanno esse.

PRESIDENTE. È un'attribuzione devoluta alle deputazioni.

MELLANA. Io credo, per quanto ho visto, che i regolamenti sieno i comuni che li fanno, e le deputazioni danno il loro parere.

Voci. No! no!

MELLANA. Ebbene, fate un passo innanzi, stabilite che d'ora innanzi li facciano i comuni, salva sola l'approvazione delle deputazioni provinciali. Ma prendo anche la questione come la pongono essi, che cioè sieno le deputazioni che li fanno; ma l'onorevole preopinante dice: vedete, è una libertà; invece di far concorrere ad ogni piè sospinto l'autorità tutoria, è meglio mettere un legame *a priori*, una cerchia entro alla quale spazieranno i comuni, i quali saranno in questa cerchia liberi di agire. Ma io faccio presente che se si mette un vincolo ai comuni, bisogna che ci sia chi veda se si sono tenuti in questa cerchia; ed eccovi l'eterna ruota centralizzatrice del Governo.

E tanto è vero che la Commissione dice che i regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel decreto sopraccennato, e dovranno essere approvati dalla deputazione provinciale.

Comunque, è un fatto che quella stessa autorità, la quale mette un vincolo, ha pure il diritto di vedere se i comuni si sono tenuti nei limiti fissati.

Dunque non mettete a questi poveri comuni questo secondo peso, cioè che, quando si saranno torturati la mente per stare nei limiti che loro avete segnati, debbano ancora soggiacere al giudizio di altri per vedere se veramente ci sono stati.

Col vostro sistema non fate loro un vantaggio, ma impedito meramente l'esplicazione di nuove idee, di nuovi concetti; quindi è che io vi dico: lasciate che queste nuove idee si esplichino, abbiate fede intiera nella sapienza dei comuni, metteteli sotto la salvaguardia della deputazione, la quale debba dare la sua sanzione, ma non vogliate dare una norma generale per comuni che non sono nelle identiche condizioni.

Io quindi persisto a credere che l'unico passo che si vuol fare nella via dell'autonomia sia di lasciare che la sapienza del paese si esplichino in genere d'imposte, e di lasciare loro quella libertà che è necessaria, salvo quella tutela che può essere opportuna, tutela che, mi scusi l'onorevole preopinante, la Commissione non ha tolto, perchè chi ha il diritto di mettere un limite all'apprezzamento comunale, questi ha pure diritto di vedere se il comune si è tenuto in questo limite, e di richiamarlo quando creda che non vi sia strettamente tenuto.

MUSSI. Io appoggio la proposta dell'onorevole Mellana.

L'onorevole Rudini afferma che questa legge fa avanzare di un passo il decentramento amministrativo;

a me pare che con tutti questi vincoli, con questi palliativi pieni poteri di decreti reali e di consulti del Consiglio di Stato, si imiti quel pellegrino che aveva fatto voto di andare a Roma facendo tre passi avanti e due indietro; accetterei i tre passi avanti, e vorrei sopprimere per mio conto i due indietro.

I principii generali sono già indicati dalla legge; se non lo sono a sufficienza, completiamola e non abdiciamo il nostro potere legislativo conferendolo in parte all'esecutivo. Fatto il compito nostro, lasciamo che i comuni ammanniscano i loro regolamenti e che questi regolamenti siano approvati dalla deputazione provinciale, che per la nostra legge è presieduta da un ufficiale del Governo, al quale così non verrà contestata una legittima influenza in argomento accordandogli facoltà d'intervenire tutte le volte che trova violati o compromessi i principii della legge. Io non vedo ragione per creare un compilato sistema onde sancire delle norme generali, le quali debbono ancora metter capo a dei regolamenti che debbono alla lor volta nuovamente essere approvati dalla deputazione provinciale?

Mi permetto qui di osservare che una delle cause per le quali l'imposta sulle vetture pubbliche fece mala prova, essendosi versato presso a poco nulla, vuol ricercarsi nella natura di queste imposte che si debbono accordare alle varie condizioni delle diverse regioni.

Ora, se si formuleranno delle massime generali uniformi ed informate ad un tipo rigido ed unico, noi ricadremo negli inconvenienti che finora abbiamo lamentati. Nella stessa relazione della Commissione è detto che una delle cause per cui questi cespiti riuscirono infecondi è stata l'uniformità dei principii a cui si informarono i provvedimenti fin qui emanati, mentre questi devono modellarsi sulle diverse condizioni e sulle diverse abitudini sociali delle varie contrade italiane. Pare a me che il Governo, quando ha la sicurezza che i regolamenti saranno approvati dalle deputazioni, quando sa che nelle deputazioni provinciali ha un proprio ufficiale, il prefetto, che sarà lì a garantire gli interessi della legge, possa acquietarsi e non spingere la tutela fino a sancire principii che, lo ripeto, o saranno genericissimi, o non avranno alcuna efficacia, o scenderanno a dettagli minuti e si urterà contro lo scoglio delle circostanze locali, per cui, a modo di esempio, ciò che sarà buono per Milano non gioverà a Firenze, e quello che andrà bene per Firenze ripugnerà affatto colle condizioni di Napoli, ricadendo per ciò sempre negli inconvenienti già lamentati.

Mi permetto qui un'ultima osservazione pratica che ha qualche valore.

Uno dei gravissimi inconvenienti delle tasse italiane è che al momento della loro applicazione non sono mai pronti e studiati i regolamenti; sicchè nè le autorità nè i cittadini sanno come regolarsi. Si dice che il popolo italiano paga mal volentieri i tributi, ma col

complicatissimo nostro sistema finanziario il cittadino dovrebbe consacrare quasi tutta la sua vita per studiare le leggi, i regolamenti, gli schiarimenti, le declaratorie che come una valanga si vanno rovesciando sul povero contribuente.

Non è perciò a fare meraviglia, se anche un contribuente onesto e ben volente, che desidera di non frodare la legge, si trovi a sua insaputa in contravvenzione e colpito da multe.

Ho visto colpite da multa persone illuminatissime. Un amministratore d'un ricco censo mi assicurava che nello stabilire il preventivo si allegava una somma per le multe nelle quali si prevedeva di cadere, essendo quasi impossibile che in una gestione importante non si inciampasse in simili inconvenienti. Ora che cosa faremo sancendo la lunga procedura proposta? I bilanci comunali e provinciali del 1871, come sa benissimo la Camera, dovranno essere preparati per quest'autunno. Se si debbono prima preparare le massime da sancirsi per decreto reale, se dopo si dovrà sentire il Consiglio di Stato, ufficio già stracarico di lavoro, prima di fare i regolamenti locali, giungeremo alla fine del 1871 senza avere i regolamenti, ed allora come si farà ad esigere la tassa? Sono piccoli inconvenienti burocratici codesti, ma che mettono capo qualche volta a conseguenze gravissime. È per ciò che io pregherei la Camera ad avere un po' di fiducia nei Consigli dei comuni e nella rappresentanza delle provincie. Noi consideriamo questi enti come minorenni che bisogna tenere sotto un regime di ferro; allentiamo invece questa disciplina, ed accontentiamoci che l'articolo 10 sia modificato nel senso di accordare alle deputazioni provinciali l'approvazione dei regolamenti.

DE BLASIS. Quando nel 1868 il Parlamento credette conveniente di accordare ai comuni la facoltà d'imporre alcune tasse novelle, dette di famiglia, di fuocatico e sul bestiame, vide la necessità di prendere delle garanzie perchè i comuni stessi non abusassero di tali facoltà, e statui che preliminarmente dovessero essere fissate certe norme generali alle quali i comuni dovessero uniformarsi nell'imporre queste tasse. Si considerò infatti che, accordando a ciascun comune la libertà di esercitare questa delicata facoltà come ed in quella proporzione che meglio ad esso piacesse, si sarebbe incorso facilmente in gravi inconvenienti, sia snaturandosi da qualche comune l'indole delle tasse stesse, sia applicandosi da altro in modo poco consono a quella imparzialità che si lascia spesso desiderare nelle amministrazioni comunali; inconvenienti, ai quali assai difficile sarebbe stato poi il rimediare, mediante l'ordinaria tutela governativa, che la legge comunale stabilisce nel suo articolo 378 per le norme regolamentari che i Consigli municipali deliberano, e che sono soggette alla successiva autorizzazione delle deputazioni provinciali, e possono essere inoltre annul-

late dal Ministero, inteso il Consiglio di Stato. Ricognosciuta la necessità di fissare queste norme, si riflettè però che sarebbe stato opportuno di fare in modo che le medesime fossero possibilmente conformate ai più particolari bisogni delle singole popolazioni comprese in regioni e provincie diverse. E quindi in quella legge si disse che le deputazioni provinciali di ciascuna provincia avrebbero proposte le norme secondo le quali, a loro credere, i singoli comuni avrebbero potuto con la maggiore equità e convenienza imporsi queste tali tasse; tali proposte poi dalle deputazioni provinciali dovessero essere sottoposte all'avviso del Consiglio di Stato per meglio assicurare il loro accordo con le leggi generali, e finalmente autorizzate dal Governo con decreto reale.

Tutto ciò fu stabilito col proposito non già di vincolare e restringere la libertà dei comuni, ma bensì di assicurare la buona esecuzione della legge e di tutelare gli interessi dei contribuenti.

Ora avrebbe potuto forse la Commissione, in ciò che concerne le novelle concessioni ai comuni delle tasse di esercizio e di rivendita, e della tassa sulle vetture e sui domestici, attenersi allo stesso sistema già deliberato nel 1868 per le tasse di famiglia, di fuocatico e del bestiame; ma parve alla Commissione istessa che piuttosto che affidare alle singole deputazioni provinciali la proposta di norme, che poi non dovessero dal Governo approvarsi se non dopo sottomesse all'avviso del Consiglio di Stato, fosse più semplice e più favorevole alla libertà dei comuni ancora l'affidarne la compilazione diretta al Consiglio di Stato. I comuni infatti non sarebbero così sottoposti a quelle regole più singolari, e in conseguenza più strette e meno elastiche, che in ciascuna provincia le deputazioni provinciali avrebbero loro creduto d'imporre; ma non avrebbero avuto altri vincoli alla loro libera facoltà di tassare, se non quelli assai più generali, più uniformi, più larghi, che il Consiglio di Stato avrebbe trovati necessari nell'interesse di tutti. E qui è da osservare che il sistema, d'altronde già deliberato dal Parlamento nel 1868, di fare preventivamente e di sottoporre all'esame del Consiglio di Stato, prima dell'approvazione del Governo, le norme alle quali i comuni dovranno in massima uniformarsi nell'imporsi certe tasse per virtù di concessioni posteriori alla legge comunale, non è già un regresso da ciò che questa legge dispone, ma bensì un progresso; poichè la legge comunale vuole che non solo le norme di tassazione, ma qualunque norma regolamentare deliberata dai Consigli municipali sia approvata dalla deputazione della provincia, ed accorda al Governo la facoltà di annullarla dopo inteso il Consiglio di Stato; è adunque una vera ed importante facilitazione quella, di sostituire a questa speciale approvazione, ed a questo posteriore esame in Consiglio di Stato la semplice fissazione di norme generali già esaminate dal Consiglio stesso, e

già approvate dal Governo, entro i limiti delle quali i comuni possano liberamente tassarsi senza bisogno di altra approvazione.

Evidentemente è questa una cosa molto più spiccia, è una cosa che offre molto minori difficoltà, è una cosa che risparmia tempo ai comuni, e noie all'amministrazione governativa, e nel tempo stesso tutela più efficacemente i contribuenti.

La nuova disposizione adunque che viene dalla Commissione consigliata e proposta in quest'articolo, lungi dal meritare i rimproveri dell'onorevole Mellana, merita la sua approvazione, dappoichè, lungi dal restringere le facoltà dei comuni, le allarga. Le norme che il Consiglio di Stato dovrà prestabilire nell'interesse generale saranno naturalmente più larghe e meno particolareggianti di quelle che ciascuna deputazione provinciale avrebbe proposte per la propria provincia, e quindi maggiore sarà l'ampiezza che avranno i comuni di mettere le tasse nel modo che più singolarmente ad essi conviene.

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, fa una proposta?

MUSSI. Ne fo una io; sto scrivendola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretti ha facoltà di parlare.

SARTORETTI. Io mi limito a quest'osservazione. L'articolo 138 della legge sull'ordinamento comunale e provinciale stabilisce già nel suo paragrafo 5 che i regolamenti fatti dai comuni pei dazi comunali e per altre imposte comunali debbono essere soggetti all'approvazione della deputazione provinciale, la quale però non pronunzia, per dir così, inappellabilmente, ma dopo aver riveduto ed approvato il regolamento che le è proposto dall'amministrazione comunale, l'assoggetta all'approvazione del Ministero dell'interno.

Or dunque non c'è una ragione per cui noi dobbiamo deviare da questa regola generale oggi esistente. Lo stabilire uno stampo dentro del quale si debbono fare i regolamenti comunali, perchè poi i comuni, dopo fatto il regolamento, lo sottopongono alla deputazione provinciale, mi pare veramente una restrizione soverchia ed inutile per la libertà dei comuni; anzi è il duplicato di una restrizione già esistente. Ciò non gioverebbe punto alla speditezza; tutto al più mi pare che, in omaggio alle osservazioni assai plausibili fatte dall'onorevole De Biasiis, si potrebbe dire che anche le tariffe dovranno far parte dei regolamenti.

Mi pare invero che l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante sia stata questa: non basta che il regolamento sia approvato, bisogna che anche le tariffe stiano dentro certi limiti.

In seguito a tale riflesso io mi permetterei di proporre che l'alinea dell'articolo che era stato presentato dalla Commissione come decimo, e che adesso sarebbe diventato dodicesimo, sia modificato come segue:

« Fermo, quanto ai regolamenti, il disposto dell'articolo 138 della legge sull'ordinamento comunale e

provinciale, anche le tariffe dovranno essere soggette all'approvazione della deputazione provinciale. »

Ne viene da sè che i comuni comprenderanno le tariffe nei regolamenti, e così ad un tempo e tariffe e regolamenti saranno approvati.

DI RUDINI. Io voglio fare una semplice osservazione.

Nel sistema dell'onorevole Sartoretti, se tutti i comuni del regno volessero imporre la tassa sulle vetture e sui domestici, tutti dovrebbero mandare il loro regolamento insino al Consiglio di Stato; così che otto mila e più regolamenti affluirebbero agli uffici del Ministero e poscia a quelli del Consiglio di Stato.

Nel nostro sistema il Governo, una volta sola, segna certe norme che debbono essere abbastanza larghe e poi le deputazioni provinciali con queste norme si regolano nell'approvazione dei regolamenti.

Se l'onorevole Sartoretti e gli altri credono che il sistema loro sia più liberale del nostro, facciano pure e votino contro l'articolo, ma io non accetterò mai questa loro opinione, perchè credo che invece di essere liberale sia eccessivamente ristrettiva.

Credano pure, o signori, che di amministrazione comunale un tantino ce ne intendiamo anche noi. Io sono stato per molto tempo sindaco e me lo rammento sempre quando si tratta di regolare cose comunali, e in questi casi mi rimetto sempre, direi quasi, nella posizione in cui ero. Ora si persuadano che non v'è sindaco in Italia, il quale possa essere scontento di questa disposizione perchè tutti vi vedranno piuttosto un'agevolazione che una restrizione.

SARTORETTI. Io non sarei lontano, se si trattasse di fare ancora la legge comunale e provinciale, dall'associarmi alle idee sviluppate dall'onorevole Di Rudini; ma questa legge c'è; non so che dire; ed ho visto le mille volte dei regolamenti comunali sopra cose affatto secondarie assoggettati alla deputazione provinciale. Certo tutto ciò ha prodotto una molteplicità di lavoro al Consiglio di Stato: per esempio, quasi tutti i cani del regno hanno avuto l'onore di attirare sopra di sè l'attenzione del Consiglio di Stato, perchè quasi tutti i comuni hanno voluto fare dei regolamenti sui cani, ed hanno occupati la deputazione provinciale, il ministro dell'interno e il Consiglio di Stato. Ma non so che farci: questo è un effetto della legge che esiste, e niuno vorrà proporre oggi l'abrogazione.

Quindi io mi associo alle idee svolte dagli onorevoli Mellana e Mussi, e tengo fermo l'emendamento proposto.

MUSSEI. Io non mi permetterò qui di esaminare l'amministrazione dell'onorevole Di Rudini durante l'epoca in cui fu sindaco di Palermo, io voglio credere che tutto avrà proceduto ottimamente.

Io so che in moltissimi comuni del regno abbiamo oramai un personale, specialmente nelle deputazioni provinciali, che da dieci anni va acquistando pratica nella gestione degli affari, per lo che i servizi ammini-

strativi in molti luoghi procedono benissimo. A me pare quindi che il sopprimere tutta questa lunga trafila possa giovare alla speditezza dei servizi, ragioni per cui appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana, per il quale non si è costretti a ricorrere al Consiglio di Stato, sostituendovi l'approvazione delle deputazioni provinciali.

Io insisto sulla urgenza dei provvedimenti rapidi perchè ormai siamo giunti al giorno 9 luglio, e le nuove imposte dovrebbero aver vigore pel 1° gennaio 1871. Per me queste due date fatali del 9 luglio 1870 e 1° gennaio 1871 sono di una eloquenza che mi lusingo possa impressionare vivamente la Camera.

RATTAZZI. Io veramente non so rendermi ragione perchè la Commissione insiste nel volere che si faccia questo regolamento dal Governo. Io comprendo che il Governo faccia un regolamento per quelle leggi che deve eseguire egli stesso; egli fa il regolamento inquantochè il medesimo contiene le norme che egli dà ai suoi agenti, perchè possano eseguire la legge; ma, signori, qui il Governo ha nulla che fare, qui il Governo non è che una parte del potere legislativo, inquantochè concorre egli pure come potere legislativo per fare la legge la quale dà questa facoltà ai comuni: ma chi deve eseguire la legge, chi deve applicarla è forse il Governo? Mai no, o signori; chi deve applicare la legge sono i comuni, e non altri.

Dunque si appartiene ai comuni esclusivamente di fare questi regolamenti, perchè si appartiene ad essi determinare le norme colle quali quelli intendono servirsi delle facoltà che gli vennero concesse dalla legge.

Del resto, io vorrei che mi si dicesse che cosa si farà con questo regolamento. Vorrete voi concedere le stesse facoltà, determinare il modo, l'esercizio di queste facoltà portate dalla legge? Ma la legge stessa deve provvedere perchè è la legge che sanziona i limiti più o meno estesi entro i quali questa facoltà si possa e si debba esercitare. Volete restringerle? volete modificarle? Ma allora andate contro alle disposizioni della legge.

SINEO. Bene!

RATTAZZI. Non vi è quindi nessuno scopo perchè questo regolamento debba farsi dal Governo, perchè il regolamento si fa da quel potere che deve dare esecuzione alla legge.

Ora, siccome in questo caso sono i comuni che devono eseguire la legge, così è ad essi esclusivamente che si appartiene di determinare le norme entro quella cerchia che la legge loro ha determinata.

Epperò io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana, cioè di togliere la prima parte dell'articolo.

DE BLASIS. Io prego la Camera a riflettere che già in altra occasione essa ha approvato questo sistema...

SINEO. Ed ha fatto male.

DE BLASIS. Lungi dall'aver fatto male, essa può

ora rilevare dagli effetti che il sistema è buonissimo. Se per tutte le tasse di famiglia, o di bestiame che si avessero voluto imporre dai singoli comuni dello Stato, si fosse dovuto fare un regolamento speciale, come avrebbe dovuto farsi per eseguire le prescrizioni generali della legge comunale, molte migliaia al certo di simili regolamenti, avrebbero dovuto occupare e deputazioni provinciali, e il Consiglio di Stato, ed il Governo.

Ora, che cosa si è fatto invece? Ciascuna delle deputazioni provinciali ha fatto preventivamente un solo regolamento di massima governativa dentro i limiti del quale tutti i comuni della provincia potessero spaziarsi senza tema di errare nella imposizione delle rispettive tasse. Quando questo regolamento cumulativo ed applicabile a tutta la provincia è venuto al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato, esercitando la sua competenza, ha esaminato se le massime in esso contenute si opponevano, oppure no, alle regole generali che governano lo Stato; nell'affermativa ha trasmesso il suo avviso favorevole al Governo, ed il Governo ha approvato. Ed allora che cosa è successo? È successo che tutti i comuni conoscendo e rispettando quelle norme, pur tutt'altro sono stati liberi d'imporsi le tasse come meglio credevano, nè vi è stato più bisogno di implorare quella autorizzazione posteriore a cui la legge comunale li avrebbe obbligati. Perchè, o signori, i regolamenti di cui parla la legge comunale debbono pur essere approvati dalle deputazioni provinciali; debbono pur subire l'esame del Consiglio di Stato, ed essere approvati dal Ministero.

Dunque questo che avrebbe dovuto essere fatto dopo, e singolarmente per i regolamenti di ciascun comune, si è fatto invece per un solo regolamento in ciascuna provincia, e preliminarmente; risparmiando così al Consiglio di Stato di occuparsi di tutti gli esercenti e rivenditori e di tutte le vetture ed i domestici che sono nel regno, come si è dovuto pur troppo occupare di tutti i cani che sono nei comuni, il che con troppa verità osservava poc'anzi un nostro collega; e risparmiando inoltre ai comuni stessi di essere lungamente incerti intorno all'approvazione della tassa che intendevano imporsi.

I comuni hanno profittato ben volentieri di questa facilitazione loro accordata, contro la quale non mi consta che vi sia stato alcun reclamo. Se dunque i comuni ne son rimasti contenti, possono ben rimanere contenti l'onorevole Sineo e l'onorevole Mellana e quanti altri nostri colleghi che s'interessano alle libertà comunali.

Anzi essi anche più contenti dovrebbero rimanere ed accogliere con maggior favore l'attuale proposta come quella che tende a rendere anche più semplice e sbrigativo il procedimento, ed anche più largo l'ambito entro il quale i comuni potranno liberamente

imporsi le novelle tasse a di loro favore costituite o rilasciate dallo Stato: e sia pur certo l'onorevole Mellana che non vi sarà alcun comune che si crederà più ristretto e più contrariato nelle sue facoltà dal Consiglio di Stato, che non dalla propria deputazione provinciale, e non preferirà di vedersi prima indicate le norme con le quali dovrà procedere, che vedersi poi disapprovate e respinte le misure all'uopo deliberate.

MELLANA. Io mi associerei volentieri, se avessi potuto ben comprenderla, alla proposta Sartoretti; ma credo che andremo pienamente d'accordo in quella che sto per fare. L'onorevole Commissione ripete nuovamente che essa desidera di liberare i comuni da questo continuo obbligo di dover ricorrere ai reali decreti ed al Consiglio di Stato. Ebbene ci presti la mano, e nel mio emendamento troverà provveduto a tutto ciò. E mi permetta la Commissione di osservargli ancora una cosa, che principio generale della legislazione amministrativa si è che in fatto d'amministrazione si può sempre appellare all'autorità gerarchica superiore.

Non temete di sorprese o di errori dei comuni. I loro regolamenti dovendo essere approvati dalle deputazioni provinciali, i prefetti, allo stato della nostra attuale legislazione, possono appellare al Ministero quando credessero che esse avessero concesso a qualche municipio di violare la legge.

Parlo a colleghi che conoscono meglio di me le questioni amministrative. La mia proposta, credo, coinciderebbe con le idee svolte, e sarebbe la seguente:

« I regolamenti comunali per l'applicazione della tassa sulle rivendite ed esercizi sulle vetture e sui domestici e loro tariffe (come osservava ottimamente l'onorevole Sartoretti), dovranno esser approvati dalla deputazione provinciale. »

Ecco che liberate i comuni; ecco che avete una salvaguardia; ecco che avete ancora nel sistema generale e l'appello al Governo tutte le volte che i prefetti lo crederanno necessario, ed allora siamo d'accordo tutti di fare un passo senza esautorare il Governo, e senza correre il pericolo che qualche comune cada a volte nell'illegalità.

LANZA, ministro per l'interno. Si trova strano che il decreto reale per l'applicazione di questa tassa debba essere promulgato dopo aver sentite il Consiglio di Stato; e si dice: abbiamo una legge di tassa comunale, il regolamento per la sua applicazione, lasciatelo quindi al comune, salva l'approvazione della deputazione provinciale.

La massima è giusta, quando si tratta di una legge d'imposta, la quale stabilisce tutte le norme essenziali e provvede a tutto quanto è necessario, onde la medesima non possa per avventura essere applicata in un modo diverso ad una classe che ad un'altra di cittadini.

Ma qui il caso è diverso; la legge che votate non

stabilisce che alcune norme generali; essa non contiene tutte quelle disposizioni le quali sono essenziali e che dovrebbero essere comuni per tutto lo Stato.

Diffatti se paragonate questa legge con quella del 1866, vedrete che differenza esiste fra esse e quante siano le disposizioni che si sono lasciate in disparte. Volete che rimangano ancora in vigore tutte le altre disposizioni della legge del 1866, le quali non sono qui accennate? Allora la questione si presenta sotto un altro aspetto; e sarebbe disputabile se convenga lasciare unicamente ai Consigli comunali il formulare il regolamento, salva l'approvazione del Consiglio provinciale.

A me pare che quelle disposizioni della legge del 1866 che non furono riprodotte debbano essere abrogate. D'altronde quella legge non provvede nemmeno con quali norme si debba stabilire la tassa sulle rivendite; quindi ci rimane pur sempre in gran parte una materia nuova, la quale non è regolata da alcuna disposizione.

Ora, volete lasciare questa parte all'arbitrio di ogni comune e di ogni deputazione provinciale? Mi pare, signori, che sarebbe andare troppo oltre nell'emancipazione comunale.

Tutti i paesi cercano di sottoporre la materia tributaria all'autorità centrale, onde impedire le disformità che possono convertirsi in danno di una classe o di un'altra di cittadini.

Per esempio, in questa legge non è stabilito il *maximum* ed il *minimum* che i comuni potranno imporre: volete voi lasciare questa facoltà sconfinata ai comuni?

ACCOLLA. Lo farà il Governo?

MINISTRO PER L'INTERNO. Ma è appunto quello che vi chiede, e che voi gli volete negare...

Voci a sinistra. Ma sicuro!

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non comprendo; rispondo ad una interruzione mossami dall'onorevole Accolla che dice: lo farà il Governo? (*Nuove interruzioni a sinistra*)

VALERIO. Perdoni. Il mio amico Accolla domanda: ma questa facoltà se la vuole assumere il Governo? Egli dice: il Governo vuol mettersi lui al posto dei comuni? O vuol fare egli ciò che spetta al Parlamento?

MINISTRO PER L'INTERNO. Allora vuol dire che bisogna stabilirlo in questa legge. (No! no! *a sinistra*)

Ma, signori, lasciare ai comuni di stabilire questo *maximum* o *minimum* della tassa sopra le diverse classi dei cittadini, sui diversi cespiti che acquisterebbero facoltà di tassare, è tale facoltà che a me pare sia esorbitante e che potrebbe degenerare in gravi abusi.

Il sistema proposto dalla Commissione sarebbe di incaricare il potere esecutivo di stabilire alcune norme importanti non prevedute da questa legge e comuni a

tutto lo Stato e di lasciare poi ai Consigli comunali di fare su queste norme i loro regolamenti.

Non nego che questo sia un nuovo sistema, che forse non si è mai presentato...

SINEO. Incostituzionale!

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non entro ora nell'ordine d'idee accennato dall'onorevole Sineo, cioè nella questione costituzionale; io espongo il sistema e le ragioni per le quali a me pare si sia in questa legge coll'articolo 10 stabilito un precedente che non ha confronto fin qui nel passato.

Atteniamoci a uno dei due sistemi: non volete dare questa facoltà al Governo, al Consiglio di Stato di completare la legge in quelle parti in cui difetti e che sono di tale importanza che sarebbe bene che fossero uniformi in tutto lo Stato, onde impedire gli abusi che potrebbero accadere facilmente; abusi, cioè, che consisterebbero nel tassare di troppo una classe od un'altra di cittadini, un esercizio o una professione piuttosto che un'altra; nello stabilire dei *maximum* o dei *minimum* impossibili; nel non stabilire una scala graduatoria in ragione dell'utile che ricavano dall'esercizio delle loro professioni; tutte materie gravi che riflettono la facoltà la più essenziale, che è quella della distribuzione degli oneri: in tal caso bisogna completare la legge nella parte che riflette direttamente il potere centrale o legislativo, completarla col richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Trovate che questo sia esorbitante? Trovate che questo ecceda i diritti del potere esecutivo? Allora bisognerebbe ancora completare la legge in altro modo. Questo è il punto in cui a me pare che debba essere posta la questione.

SINEO. L'onorevole presidente del Consiglio, per quanto cerchi di ripudiare la sua origine dalla sinistra, ha fatto questa volta un eccellente discorso; ha fatto un discorso degno dei più bei tempi della sua vita parlamentare intorno alla proposta poco costituzionale e poco liberale della Commissione dei Quattordici; e, mi spiace il dirlo, non è questa la sola volta in cui la Commissione camminò a ritroso dei principii liberali che dovrebbero ispirare tutte le risoluzioni del Parlamento italiano. E tanto più deploro questo suo contegno, quando vedo in esse uomini che stimo, e vedo da essi proporre progetti così contrari ai principii che ho sempre sentito professarsi da essi. Specialmente mi ha stupito il vedere un consigliere di Stato, un membro di un Ministero che inalberava la bandiera la più liberale venire a proporre cose che in nessun paese costituzionale si possono accettare.

Dice perfettamente il presidente del Consiglio essere assurdo il lasciare che ogni Consiglio comunale faccia le tariffe a suo arbitrio, che possa accrescere la tassa all'infinito, che possa confiscare, sotto il pretesto di un tributo, il patrimonio dei privati; è cosa assurda alla quale non credo che vorrete assentire.

Ma è questo un difetto della legge, non è difetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Mellana, emendamento che non può non essere accettato dalla Camera.

È rincrescevole, nello stato della questione, il lasciare che sia confidato al Ministero il diritto ed il dovere di temperare le indiscrete pretese che possono avere alcuni Consigli comunali; è verissimo, ma, al punto in cui siamo condotti, probabilmente l'onorevole Mellana non ha trovato un'altra via di uscirne. È sempre meglio che sia lasciato al Ministero il diritto di temperare le indiscrete pretese dei comuni, anziché di lasciare alla potestà legislativa un illimitato arbitrio in una materia così grave come quella di cui si tratta.

Bisogna che una volta per tutte si sappia finalmente cosa è il regolamento. Il regolamento, in un paese costituzionale, non dà il diritto di fare leggi, di supplire alle leggi. Il regolamento non è altro che la dichiarazione che fa anticipatamente il potere esecutivo del modo in cui intende la legge. Se l'intende bene, bene; tutti accetteranno la sua interpretazione. Se non l'intende bene, sarà lasciata libera la via a chi intenderà meglio. È questo il modo in cui si procede nei Governi sinceramente costituzionali. Per contro la Commissione, con un deplorabile ossequio al potere esecutivo, vorrebbe dargli la facoltà di sostituirsi al potere legislativo.

No, signori, il Ministero non deve accettare questa condizione.

Io deploro, o signori della Commissione, che abbiate creduto di potervi servire di un potere straordinariamente a voi conferito per venire a far proposte contrarie alla Costituzione. Dovreste capire che anche a voi interessa di essere costituzionali. La Costituzione non dà a nessuno il diritto di supplire alla legge.

Per questi motivi io appoggio l'emendamento dell'onorevole Mellana.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasis ha facoltà di parlare per un fatto personale.

DE BLASIS. Io non posso restare sotto l'accusa fattami dall'onorevole mio amico personale Sineo d'incostituzionalità, accusa alla quale ha voluto accrescere peso alludendo, non solo alla mia qualità di commissario, ma anche a quella di consigliere di Stato.

Io nutro tanto amore e tanto rispetto per la Costituzione quanto può nutrirne lui.

SINEO. No, no! Questo no! (*Ridendo*)

DE BLASIS. E perchè no? Mi perdoni l'onorevole Sineo, è ben poco modesto il proclamarsi superiore ad altri in cosa che è un dovere per tutti.

In questo Parlamento spesso alcuni si permettono di parlare in modo come se essi soli avessero il monopolio della costituzionalità; mi sia lecito di protestare altamente contro questo mal vezzo. Del resto non so vedere come la Costituzione entri in quello di cui di-

sputiamo. La Commissione propone una cosa e dalla Camera in altra occasione stabilita (*Interruzione del deputato Sineo*), e se l'onorevole Sineo crede che la Camera allora usci dalla via della Costituzione, faccia (se crede) rimprovero alla Camera, ma non addossi la responsabilità nè alla Commissione, nè a me che ho più rispetto di lui verso la Camera; credo che a bene ed agi costituzionalmente in quell'occasione, che possa bene e costituzionalmente ripetere ora ciò che ha votato nella citata legge del 1868.

Quanto alla mia qualità di consigliere di Stato, essa non ha che fare in questo momento: io sono qui deputato e non altro; nonostante, se la mia qualità di consigliere di Stato mi ha messo nel caso di poter meglio valutare, per l'esperienza Rattazzi, le cose di cui discutiamo, io credo di aver adempiuto al mio debito esponendo alla Camera i convincimenti che dall'esperienza mi sono derivati, e prego l'onorevole Sineo di credere che essi sono coscienziosi e ben ponderati. Respingo pertanto le sue accuse, e prego la Camera a voler approvare l'articolo quale è proposto dalla Commissione, di cui ho l'onore di far parte.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. L'onorevole ministro per l'interno ha colla lealtà che lo distingue, riconosciuto che se la legge fosse ordinata nel modo in cui la si dovrebbe ordinare, non sarebbe il caso di dare al Governo la facoltà di fare alcun regolamento. Egli stesso riconosce che, trattandosi di una legge che deve essere eseguita, non dal potere esecutivo, ma dai comuni, e dai comuni spetterebbe di fare questi regolamenti. Ma egli diceva che la legge è incompleta, che non contiene tutte quelle disposizioni che sono necessarie per impedire che i comuni eccedano quei confini entro i quali è conveniente e giustizia vuole che si contengano. Per la qual cosa egli considera necessario che si dia al potere esecutivo la facoltà di ordinare un regolamento affinché questi limiti siano fissati.

Se non vado errato, questo è il ragionamento dell'onorevole ministro dell'interno. Ma, o signori, se così è, mi si permetta, prima di tutto, di avvertire che sarebbe stato assai più conveniente chiamare le cose col loro nome, e presentare la proposta nel vero reale di lei aspetto. Or bene, cosa si pretende di fare? Si tratta di un regolamento o di un'aggiunta alla legge?

MINISTRO PER L'INTERNO. Un decreto reale...

RATTAZZI. Mi perdoni: le dirò che col decreto reale non si ottiene lo scopo, quando si voglia un'aggiunta alla legge. Se il Governo crede necessario di render completa la legge che il Parlamento non sa o non ha il tempo di fare perfetta, lo dica, e non solo lo dica ma chieda una facoltà straordinaria per fare simile aggiunta, ed allora si vedrà se sia il caso di concederla.

no questa facoltà. Deve, dico, francamente chiedere potere straordinario, poichè col regolamento che il governo propone di essere autorizzato a fare non potrebbe l'onorevole ministro modificare la legge, non potrebbe stabilire confini a quella facoltà illimitata che la legge attribuisce ai comuni, ed egli cadrebbe in gravissimo errore, se credesse di raggiungere il suo intento e di conseguire quella facoltà cui fece allusione, anche quando venisse approvato l'articolo proposto.

Infatti, che cosa si stabilisce in quest'articolo? Si stabilisce che, con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali e seguirsi nell'applicazione della tassa sulle vetture e sui domestici. Ora, crede egli che, se in forza di questa disposizione egli volesse nel regolamento fissare un limite ossia un *maximum* alla tassa sulle vetture e sui domestici, i comuni non potrebbero sorgere e sostenere che questo diritto non compete al Governo, essi non si troverebbero nel loro diritto? Non potrebbero forse aver ragione di chiedergli in virtù di qual potere gli ha stimato di fissare quel *maximum*? In forza forse del regolamento? Ma il regolamento non può mutare la legge, e siccome la legge non stabilisce alcun limite, così quel limite non può imporsi dal potere esecutivo, perchè, imponendolo, modifica di necessità la legge, che non ne stabilisce alcuno. Dunque, anche volendo raggiungere lo scopo, che il ministro dell'interno diceva essere quello che lo ha mosso a chiedere questa facoltà, si dovrebbe tuttavia ordinare l'articolo 10 in termini ben diversi da quelli che egli ha proposto, perchè qui si parla delle norme per l'applicazione e non per la modificazione a quanto è stabilito nella legge. E l'onorevole ministro dell'interno mi insegna che altro è modificare la legge, altro è applicarla. Quello è il fatto del legislatore, questo del potere esecutivo.

Del resto, mi pare che, senza aver bisogno di concedere facoltà straordinaria al Governo per l'applicazione di questa legge, l'unica cosa che potrebbe essere opporuna sarebbe di stabilire il *maximum* di questa imposta. Ora mi sembra che, con un articolo, questo si potrebbe inserire nella legge, senza grande difficoltà e molto più senza perdita di gran tempo.

MINISTRO PER L'INTERNO. E riguardo agli esercenti come fare?

RATTAZZI. Anche per questo si potrebbe facilmente trovare un modo per regolare la cosa. Ma quando pure, signori, voi non vi imponeste questa limitazione; quando pure lasciaste ciò nell'arbitrio dei comuni, state tranquilli che questi non abuseranno di tale facoltà; perchè, quando ciò fosse, l'abuso tornerebbe a pregiudizio di loro stessi. Ed i comuni, per quello che concerne il loro territorio, hanno interesse forse maggiore di quello che possa avere il potere esecutivo ad impedire che si prendano disposizioni che tornereb-

bero a danno dei loro concittadini e delle amministrazioni comunali. Io perciò non vi troverei questo grande inconveniente. Ma se tuttavia lo teme l'onorevole ministro dell'interno (e forse, ripeto, nelle condizioni in cui sono le nostre amministrazioni comunali un qualche pregiudizio potrebbe in certi casi temersi), io non veggio che si possano presentare sì gravi ostacoli a che questa limitazione venga inserita nella legge stessa, senza necessità di concedere al Governo poteri straordinari, i quali si possono bensì consentire quando una grande necessità il richiede, ma non già quando si tratta solo di formulare un articolo, che può essere formulato e votato con tutta facilità.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Rattazzi contesta al Governo la facoltà di poter circoscrivere, limitare, proporzionare razionalmente le aliquote delle tasse da distribuirsi nei comuni; e parlo qui delle tasse locali.

Ma l'onorevole Rattazzi dimentica in questo momento quello che certamente ha veduto e praticato egli stesso le centinaia di volte, poichè il Consiglio di Stato, tuttavolta che esamina un regolamento per l'applicazione d'una di queste tasse, suggerisce spesso delle modificazioni in quanto alle aliquote.

Per parlare d'una sola tassa, quella del fuocatico, vi sono stati dei casi che chiamarono l'attenzione particolarmente delle persone che si occupano dell'amministrazione dei comuni, dove le proposte fatte erano così esagerate, che il Consiglio di Stato ed il Ministero di finanze hanno dovuto mettervi un limite.

Laonde, la facoltà di proporzionare la tassa, di non lasciare che una classe di contribuenti fosse più tassata d'un'altra è inerente al potere esecutivo e legislativo, nè può senza grave pericolo essere abbandonato ai comuni o alle provincie.

Si parla della capacità dei Consigli comunali, della loro intelligenza, del loro interessamento a pro dei propri amministrati, il che farà sì che si attengano sempre alla giustizia, in guisa da non sollevare nessun giusto reclamo.

Questo in teoria sta bene, ma in pratica però procede spesso bene altrimenti.

Prendiamo, signori, le cose come sono, gli uomini colle loro passioni e coi loro interessi. Pur troppo accade che in un Consiglio comunale predomini l'interesse d'una classe di contribuenti; e, trattandosi di esercenti, l'allusione potrebbe essere anche più appropriata. Può darsi il caso che predomini la classe degli avvocati, quella dei medici, oppure quella del commercio, ed allora questa classe verrà meno tassata. Bisogna assolutamente uscire dalla realtà ed entrare nelle astrazioni per pensare diversamente.

C'è quindi la necessità d'un corpo, direi, estraneo agli interessi locali, che sia fuor di quell'atmosfera, che non ne subisca l'influenza, che non abbia altra guida che quelle norme rette dell'applicazione equa

delle tasse, e che corregga, od almeno suggerisca che vengano corrette certe sproporzioni, certe enormezze che possano per avventura essersi proposte tra una classe e l'altra di cittadini; di modo che è in questo limit, che evidentemente non contiene nulla contro l'interesse stesso dei contribuenti, che dobbiamo noi, potere legislativo, tutelarli.

È impossibile prevedere tutt' questi casi nella legge, trattandosi di una tassa la quale va applicata in tanti comuni dove naturalmente si dovrà stabilire con un diverso criterio.

Bisogna lasciare che la cosa sia fatta e pensata da un corpo consultivo secondo i casi, che si cominci a stabilire delle norme che possano essere per così dire comuni, su cui debbano basarsi i regolamenti i quali siano approvati dalle deputazioni provinciali, riservando come di ragione il *veto* al prefetto e il ricorso al Consiglio di Stato che deciderà nei casi particolari.

Ma intanto nell'interesse stesso dei comuni è necessario che delle norme essenziali principali siano da loro conosciute.

Ora è evidente che il voler introdurre queste norme speciali nella presente legge, è opera difficile e lunga assai, tanto più parlando di una tassa che è quasi nuova, quella delle rivendite e degli esercizi; ond'è che io credo miglior partito il lasciare una tal quale latitudine al potere centrale.

Di questi esempi in cui il potere legislativo ha delegato al Governo delle facoltà speciali, appunto per poter applicare una legge più razionalmente, più equamente, ne abbiamo parecchi nella nostra storia parlamentare. Ora domando io, se quando il Parlamento, qualche volta, dà pieni poteri commette una incostituzionalità.

SINEO. Si fa male! Si è sempre fatto male!

MINISTRO PER L'INTERNO. Non li ha mai avuti l'onorevole Sineo i pieni poteri? Mi pare che li abbia avuti anche lei alla sua volta, e allora certamente non diceva così.

Noi siamo sospinti e siamo premurati a dare ai comuni i mezzi di svolgere le loro risorse, ma non ci è tempo di fare una legge completa, epperò si cerca di completarla nelle parti meno essenziali per mezzo di decreto regio approvato dal Consiglio di Stato. Non mi pare poi che la concessione che si fa sia talmente eccezionale da discuterne così vivamente, quasi che si volesse sopprimere lo Statuto.

Poci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pare che la Camera desideri di andare ai voti.

CHIAVES, relatore. Io non ho che una parola da dire.

Io debbo confessare alla Camera che, quando venne quest'articolo proposto alla Camera, a primo aspetto ne provai la stessa impressione che ne provarono gli onorevoli Mellana e Mussi. Poi, studiata meglio la questione, mi sorvenne l'idea che or ora ha esposta

l'onorevole presidente del Consiglio, e che non era ancora stata accennata.

Le garanzie dei Consigli comunali soffrono alcune eccezioni, quando si parla d'imposizioni, le quali vogliono essere addossate, non generalmente, agli abitanti del comune, ma ad una classe soltanto degli abitanti del comune. Quindi non ci si venga a dire, ma i comuni hanno il loro interesse; volete che facciano del male a se stessi. Importa talvolta vedere come sono composti i Consigli comunali, e quando avvenga che una classe speciale di cittadini si tratti di tassare talora può dirsi che questa classe non abbia molto a rallegrarsi delle deliberazioni del proprio Consiglio comunale.

Ma dirò poi un'altra cosa che voi mi ammetterete ed è che quando vi è una legge da completare, e non la volete lasciare completare con un regolamento generale dal Governo, credete voi che la completerebbe meglio la deputazione provinciale?

Ma, signori, io vorrei che ricordaste, poichè è impossibile che ciascuno di voi non le abbia udite, le lagnanze dei comuni riguardo a certe materie e massime in fatto d'imposizione di una data specie, le lagnanze dei comuni verso le deputazioni provinciali, e potrete recarne gli esempi, ed esempi d'argomenti che più volte hanno occupato le sedute della Camera, ed appunto le lagnanze erano perchè la legge non avesse lasciato al Governo facoltà di prestabilire certi limiti che le deputazioni provinciali non potessero eccedere, od almeno stabilire una certa via per la quale dovessero le deputazioni procedere per fare certi regolamenti.

Ora dunque, o signori, dove vi ha una garanzia maggiore di quella che dà il Consiglio di Stato o il decreto reale quando si tratta di queste materie? Quanto poi alla libertà del voto dei comuni, allora converrebbe andare sino al fine e dire che delle deliberazioni loro non occorra altra approvazione.

Ma se mi si ammetta che vi è qualche cosa di essenziale nell'applicazione di questa legge che non vuole essere lasciata senza più ai comuni, sarà tanto meno il caso di lasciarlo alle deputazioni provinciali.

Io mi permetterò di terminare manifestando una certa meraviglia del come l'onorevole Sartoretti si creda di essere d'accordo coll'onorevole Mellana. L'onorevole Sartoretti vorrebbe, ed è la sua prima idea che le cose andassero come vanno relativamente a tutti i regolamenti, cioè che, fatto il regolamento, la deputazione provinciale passasse al prefetto, il prefetto lo mandasse al ministro, e il ministro lo esaminasse, e, se d'uopo, l'annullasse, e via dicendo, come ben diceva l'onorevole collega Rudinì; allora ci sarebbe anche l'inconveniente dell'immenso numero di provvedimenti di questa natura che sarebbero sotto posti al Consiglio di Stato.

L'onorevole Mellana invece vuole che la deputazione provinciale sia giudice assoluto ed inappellabile.

a questo proposito; e, dico, i comuni non avranno certo da rallegrarsi di questa competenza assoluta della deputazione provinciale quando si tratta di materia di tasse, e di tasse a carico di una classe speciale di cittadini, pei quali il voto stesso del Consiglio comunale è una garanzia solo fino ad un certo punto.

Signori, credetelo, non vi è altro modo per fare una cosa la meno incompleta possibile, che adottare la proposta della Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendosi domandata la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MELLANA. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io osservo meramente che la questione parve avere cambiato dinanzi alle parole del ministro dell'interno, che sono quelle che avevano già predisposto l'onorevole relatore, e che le aveva dimenticate; e queste parole si riassumono nell'osservazione di prevenire gli errori che succedono. Io ho sentito sempre i nemici della libertà a dire, ma come li fate questi Consigli comunali? Mettete i possidenti. Sicuramente tutte le volte che viene una questione, quella dei centesimi addizionali, per esempio, che è la più grave, coloro che più vi s'interessano e si rendono più influenti sono i primi estimandi del paese. In quel modo andiamo fino al dispotismo.

L'onorevole Chiaves poi si è fatto qui accusatore di deliberazioni di deputazioni provinciali, senza citare dei fatti.

Io credo che nessuno più sia accusato in Italia di male applicare e fare le leggi di quello che siamo noi, e forse anche di quelli che hanno fatto il progetto *omnibus*...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ma, onorevole Mellana, si limiti a parlare contro la chiusura.

MELLANA. Io sono un poco pratico della fisionomia della Camera, ed ho visto che dapprincipio che si trattava meramente della questione amministrativa molti della maggioranza erano propensi alla mia proposta. Ora che hanno parlato tanti, ed in senso diverso e con qualche concitazione, non vorrei che una questione tutta amministrativa prendesse la veste di una questione politica (*No! no!*), poichè qui non c'entra affatto la politica. E però prego la Camera a ritenere che la salvaguardia contro tutti i fattibili errori che potessero fare i comuni, l'abbiamo nella legge...

PRESIDENTE. (*Interrompendo nuovamente*) Ma parli contro la chiusura.

MELLANA. Mi limito ad una sola osservazione.

Osservo all'onorevole presidente che la salvaguardia contro gli errori tenuti dei comuni, sta nella legge, la quale dà sempre il diritto dell'appello al Governo. E l'uso e l'abuso che si fa di quest'appello voi lo conoscete. Ogni pettegolezzo comunale, di maestri o di

maestre va sempre a finire alla capitale, a questa grande centralizzazione contro la quale gridiamo e verso la quale sempre ci accostiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova la chiusura è ammessa.)

Ora darò lettura dell'articolo 10 divenuto 12:

« Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

« I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel decreto sopraccennato, e dovranno essere approvati dalla deputazione provinciale. »

A questo articolo gli onorevoli Mellana ed Accolla fanno due emendamenti il cui concetto è a un dipresso lo stesso.

L'onorevole Mellana propone che si dica:

« I regolamenti comunali per l'applicazione della tassa sulle rivendite ed esercizi, e la tariffa sulle vetture e sui domestici, dovranno essere approvati dalla deputazione provinciale. »

L'onorevole Accolla propone questa redazione:

« I comuni dovranno fare i loro regolamenti per l'esecuzione della presente legge, in conformità delle disposizioni in essa contenute.

« I regolamenti suddetti saranno approvati dalla deputazione provinciale. »

Domando se quest'emendamento dell'onorevole Accolla è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Accolla ha facoltà di parlare per svolgerlo.

ACCOLLA. Dopo le cose esposte dall'onorevole Rattazzi intorno a questa questione, io non dirò che pochissime parole.

Io dichiaro altamente che a me non piace il sistema sviluppato dall'onorevole presidente del Consiglio, e molto meno quello proposto dall'onorevole relatore della Commissione.

L'onorevole presidente del Consiglio, nel discorso testè profferito, ha confessato che nella legge ci manca qualche cosa onde possa svolgersi nella sua concreta attuazione, e che quel che non c'è, concerne appunto lo stabilimento di un *maximum*, oltre il quale è vietato ai comuni di poter tassare.

Ebbene, o signori, io credo che non possa comprendersi la ragione di una tassa, dove non vi sia il livello della tassazione: dal che ne segue che il criterio stabilito dalla Commissione nel concedere questa facoltà ai comuni, è monco ed imperfetto; e parmi ponga le comunanze civili nella impossibilità di poter usare di codesta facoltà, sconoscendo i limiti entro i quali possono allargare o restringere le basi della loro tassazione.

A codesta lacuna, il presidente del Consiglio vor-

rebbe provvedervi col mezzo di facoltà eccezionali da concedersi al Governo, il quale, udito il Consiglio di Stato, detterebbe in un regolamento le norme generali di cotesto tasse. Ebbene, o signori, cotesto procedimento parmi incostituzionale, arbitrario e difficile ad applicarsi in tutti i singoli comuni d'Italia.

Molto meno può seguirsi il sistema dell'onorevole relatore della Commissione, il quale intende scartare, nello stabilire la gradazione della tassazione, l'ingenuità legittima dei Consigli comunali e delle deputazioni provinciali, cui è deferita la conoscenza delle speciali condizioni di ogni singola comunanza.

Signori, il mio sistema è questo: se volete che coteste tasse procedano regolatamente, e che non diano luogo a questioni di sorta non ci vuole che un solo provvedimento di spedita soluzione; stabilite cioè, quanto alla tassa sulla rivendita e sugli esercizi, un tanto per cento che non possa eccedersi dai Consigli comunali; determinate, per la tassa sulle vetture, le categorie in cui debbono essere classificate, e poi segnate un massimo che stia in rapporto con la popolazione delle varie città d'Italia. Così, o signori, hanno tra noi ed in altre regioni di Europa funzionato coteste tasse, e, per verità, non vedo alcuna ragione perchè il Ministero e la Commissione abbiano a scostarsi da coteste norme elementari.

Ora a me pare che, allorchè nella legge sarà stabilita la gradazione della tassa, i comuni, salvo sempre l'approvazione dei prefetti per quanto concerne la osservanza della legge, possono a loro beneplacito usare delle loro facoltà e determinare la intensità della tassa a seconda i loro bisogni e le loro speciali circostanze. Così, o signori, ci avvieremo verso la meta di un vero decentramento, che è sul labbro di molti, da pochi inteso, da nessuno praticato.

CHIAVES, relatore. Io farò solo osservare, riguardo alla proposta dell'onorevole Accolla, che la prima parte non so veramente come avrebbe ragione di essere; essa dice: « che i regolamenti che i comuni faranno, ecc., dovranno essere conformi alla legge. »

Questo non fa bisogno che si dica, è sempre sottinteso.

La parte seconda poi della proposta non è che la riproduzione della proposta dell'onorevole Mellana, ed io farò soltanto osservare che mi reca alquanto meraviglia che l'onorevole Accolla creda che la garanzia che dà il prefetto sia maggiore nei comuni di quello che non sarebbe quella che il Governo darebbe in proposito, e previo l'avviso del Consiglio di Stato.

Quanto poi alla difficoltà di stabilire il *maximum* ed il *minimum* già nella discussione generale, quando si è accennato a questo argomento si sono esposte anche cifre di previsione, le quali avevano già il loro riscontro nel bilancio.

Quindi vede l'onorevole Accolla che non c'è diffi-

coltà notevole, e neppure vi sono incognite in faccia alle quali si corre grande pericolo per i comuni.

ACCOLLA. Rispondo all'onorevole relatore rilevando una sola osservazione. Tra i prefetti che sono chiamati dalla legge a richiamare i Consigli comunali alla osservanza delle prescrizioni legislative, ed un Ministero, al quale, anche col concorso del Consiglio di Stato gli si vuol dare la facoltà di dettare in un regolamento le norme generali di una tassazione, della sua intensità, e della sua gradazione, intercede appunto quella stessa differenza che avvi tra la potestà esecutiva e quella legislativa; la prima giudica *a posteriori*; la seconda *a priori*.

Voglio sperare, dopo la spiegazione da me offerta all'onorevole relatore, che esso non abbia a persistere nel riunire in un medesimo fascio le facoltà date ai prefetti secondo il mio emendamento, e quelle che la Commissione intenderebbe concedere al Ministero.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo che l'onorevole Accolla propone di sostituire al 10 ora divenuto 12 della Commissione:

« I comuni dovranno fare i loro regolamenti per la esecuzione della presente legge in conformità delle disposizioni in essa contenute.

MELLANA. Ma dopo viene il mio.

PRESIDENTE. « I regolamenti suddetti saranno approvati dalla deputazione provinciale. »

Ora lo stesso dice l'onorevole Mellana.

MELLANA. Ma scusi, io vorrei che si mettessero le tariffe.

PRESIDENTE. Ma c'è tutto.

PISANELLI. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Per intender bene quel che si vota, l'onorevole Accolla propone con l'onorevole Mellana che i regolamenti che i comuni potranno fare sieno approvati dalle deputazioni; ma egli suppone che la legge fosse fatta in modo diverso da quello che è fatta. Perchè la sua proposta potesse esser discussa e votata, io credo che sarebbe necessario di proporre la modificazione dell'articolo di legge, in conformità dell'idea che ha accennata, e poi procederemo a discutere la sua proposizione; poichè se si mette ai voti soltanto la sua proposta senza che la legge sia modificata, mi pare evidente che non si può raggiungere l'effetto a cui tende.

ACCOLLA. Una parola di chiarimento all'osservazione dell'onorevole Pisanelli che mi pare giustissima.

Ho dimostrato che se ai comuni venisse accordata la facoltà di formare i regolamenti intorno all'applicazione delle tasse sugli esercizi e sulle vetture, il principio dello scentramento se ne avvantaggierebbe grandemente, e credo ancora che la esecuzione di coteste novelle imposte comunali procederebbe più spedita, e

meno intralciata; ma convengo con l'onorevole Pisanelli, e le cose da me dette ne fan fede, che fino a quando non verranno stabiliti nella legge i limiti della tassazione, i Consigli comunali non potranno giammai essere al caso di formare i loro regolamenti. Si stabilisca adunque nella legge la gradazione della tassa, e si abbandoni ai Consigli comunali la facoltà di dettare le norme della loro applicazione.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Consente l'onorevole Mellana che sia messa ora ai voti la proposta Accolla?

MELLANA. Io comento, a condizione che, ove fosse respinta, si voti sulla mia.

PRESIDENTE. Non si può perchè racchiudono lo stesso concetto, e, se è respinta la proposta dell'onorevole Accolla, è respinta anche la sua.

D'ONDES-REGGIO V. Domando di parlare sul modo di porre le questioni.

L'onorevole Accolla fa una proposta, la quale suppone che già ci sia il massimo stabilito di quanto possa essere l'imposta.

Egli diceva: si sospenda la discussione, e la Giunta verrà a proporre quel massimo; e sotto voce il ministro delle finanze mi pareva che dicesse: questo non può essere.

Io convengo col divisamento dell'onorevole Accolla; credo giusto che quel massimo per legge si determini, e sia perciò norma certa; naturalmente non può essere uguale per tutti i comuni, il numero della popolazione ed altre condizioni loro sendo diversissime.

Ma quando quel massimo non si stabilisse per legge, allora preferisco che, secondo l'avviso del Consiglio di Stato, fosse con decreto stabilito anzichè lasciarlo all'arbitrio delle deputazioni provinciali, le quali per esperienza sappiamo che non sono quelle che meglio provvedano agli interessi dei comuni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io starei quasi per dire che è per me una necessità personale il dare una spiegazione, poichè fui tratto in scena dall'onorevole D'Ondes-Reggio sulla mia opinione intorno alla opportunità di stabilire questo massimo.

Io debbo osservare che, trattandosi di un dazio di esercizi e di rivendite, bisogna cominciare dal fare una lista di tutti gli esercenti, e questa è cosa ardua anzi che no, lunghissima e forse anche impossibile. Laonde io convengo coll'onorevole D'Ondes-Reggio nella necessità che questo punto sia rimesso al Consiglio di Stato nell'interesse della tassa medesima.

CHIAVES, relatore. Domando la parola sulla posizione della questione.

I due emendamenti degli onorevoli Accolla e Mellana vengono a dire: non vogliamo la prima parte dell'articolo 12, e credono di far meglio, limitandosi a mantenere la seconda parte, ma non risolvono la questione.

Dunque bisogna dire che domandano la soppres-

sione di quella parte che parla del Consiglio di Stato, e di cui si è parlato fuori, e poi va da sè che i regolamenti comunali sarebbero approvati dalla deputazione provinciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepe manda la seguente proposta:

« Propongo incaricarsi la Commissione di proporre il complemento della legge, formulando il massimo e il minimo delle imposte, e le tariffe convenienti. »

Onorevole Accolla, aderisce a questa proposta?

MINGHETTI. La Commissione crede che questo equivarrebbe a rimandare la legge ad un tempo indefinito. La Commissione deve seguire e tenere conto di tutti gli emendamenti, e per esaminarli si riunisce tutti i giorni; ma vi sono però degli argomenti sui quali è impossibile che si possa improvvisare un lavoro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego di considerare che veramente non è una proposta seria. Come si fa ad improvvisare una lista di esercenti col massimo e col minimo?

CHIAVES, relatore. Staremo una settimana.

MINISTRO PER LE FINANZE. Signori, io capisco i concetti generali in questo senso, che dicono, cioè: questo limite voi lo dovete stabilire, sentito il Consiglio di Stato. Capisco ancora, quantunque non sia del loro avviso, coloro i quali dicono: lasciate che i comuni facciano quello che credono, salvo il *placet* della deputazione provinciale. Questi sono principii generali; ma voler improvvisare una tassa di esercizi con minimo e massimo non è assolutamente possibile.

Quindi prego il proponente stesso a non insistere sulla sua proposizione. Nel caso poi che egli insistesse, credo che siamo tutti interessati dall'una e dall'altra parte della Camera a non accettarla.

PRESIDENTE. Onorevole Accolla, mi pare che la sua proposta...

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MELLANA. Per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Perdoni, prima di tutto bisogna procedere con ordine.

La ritira o la mantiene, onorevole Pepe, la sua proposta?

PEPE. Io la mantengo.

PRESIDENTE. Allora domando se la proposta dell'onorevole Pepe è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, l'onorevole Pepe ha facoltà di svolgerla.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non la svolga, la comprendiamo tutti.

PEPE. Io credo che la Commissione non possa trovarsi imbarazzata nel formulare il minimo ed il massimo dell'imposta. Trattandosi di una legge di tasse, e lo Statuto volendo che le tasse siano stabilite dal Parlamento, è necessario che sia fatto per legge ciò che si

vuole lasciar fare dal Governo col Consiglio di Stato. La presente questione è tutta di legalità costituzionale, e dirò pure di prerogativa della Camera, e questa non deve rinnegarla o abbandonarla al potere esecutivo. La tassa consiste in tanto e quanto dell'imposta; sta perciò l'essenza della imposta e della legge in esame precisamente in ciò che vorrebbe abbandonare al Governo.

Me ne appello all'onorevole Lanza medesimo, che ha detto essere incompleto il progetto in esame. Compiasi dunque il progetto medesimo, e si faccia completa la legge.

PRESIDENTE. Allora propone la questione sospensiva.

(*Il deputato Mellana accenna di voler parlare.*)

Onorevole Mellana, non le posso dare la parola.

Rileggo la proposta dell'onorevole Pepe, alla quale si associa l'onorevole Accolla.

MELLANA. Tutti hanno parlato ed io non posso dir nulla!

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, per dare a lei la parola bisogna ch'io interpellii la Camera se vuole aprire una discussione. Se la Camera così decidesse, bisognerebbe dare la parola a tutti coloro che la chieggono.

MELLANA. Parlerei in favore del Ministero.

PRESIDENTE. Questa non è una ragione perchè io violi il regolamento.

SINEO. Faccia la mozione che a questo riguardo s'interroghi la Camera. La cosa è abbastanza importante.

MELLANA. No, non pretendo privilegi.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera.

Coloro i quali credono che si debba aprire una discussione sopra questa mozione speciale sono pregati d'alzarsi.

(*Segue l'alzata.*)

SINEO. La controprova.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera negativamente.)

PRESIDENTE. Ora rileggo la proposta sospensiva dell'onorevole Pepe:

« Propongo d'incaricare la Commissione di proporre il complemento della legge, formolando il massimo ed il minimo delle imposte e delle tariffe convenienti. »

Chi approva questa proposta si alzi.

(Dopo prova e controprova la Camera la respinge.)

Viene la proposta dell'onorevole Accolla, cui si associa l'onorevole Mellana.

MELLANA. Metta ai voti la mia, che è la prima.

PRESIDENTE. L'onorevole Accolla aderisce?

ACCOLLA. Sì, sì.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Mellana è la seguente:

« I regolamenti comunali per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici, e le tariffe dovranno essere approvate dalla deputazione provinciale. »

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera la respinge.)

Rileggo l'articolo 10 che ora diventa il 12:

« Art. 12. Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

« I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla deputazione provinciale. » *

Non essendovi opposizioni, s'intende approvato.

« Art. 13. È abrogato il decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici. »

La Commissione propone a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Sono però mantenute le esenzioni stabilite negli articoli 11 e 12 del decreto predetto. »

Pongo ai voti l'articolo 13 coll'aggiunta della Commissione.

(È approvato.)

Ora passeremo all'articolo 12, che diverrebbe il 14, proposto dalla Commissione in sostituzione degli antichi articoli del progetto.

« Art. 12. È accordato per gli anni 1871, 1872, 1873 sull'erario nazionale alle provincie, un sussidio pari al 70 per cento della massima somma che esse potevano imporre annualmente a titolo di centesimi addizionali della ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870.

« Nell'anno 1872 sarà presentato un progetto di legge per determinare i cespiti di entrata da assegnarsi definitivamente alle provincie. »

La parola spetta all'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Io credo opportuno, prima che entriamo in quest'articolo, che è uno dei principali della legge, di dire in brevi parole come la Commissione abbia modificata la sua prima proposta.

La Camera ricorderà che nella relazione parziale di questo allegato *O* furono espresse le idee diverse che erano state nella Commissione stessa dibattute. Il primo pensiero era stato quello di dare alle provincie un sussidio e, se non si vuol chiamare così, un concorso (giacchè la Commissione non fa questione di parole) che corrispondesse a due decimi dei fabbricati. Ma di mano in mano che questa questione si svolse parve alla Commissione che, non dando alle provincie alcun concorso, esse avrebbero estesa la loro facoltà di imporre centesimi addizionali restringendo la facoltà dei comuni, e però dando il concorso ai comuni si venne ad ottenere lo stesso risultato. Su questo concetto fu fondata la proposta prima della Commissione; però gli emendamenti che sorsero in copia di poi chiamarono la Commissione a meditare di nuovo sopra il soggetto, imperocchè si diceva: non soccorrendo alle

province, voi fate una condizione dispari fra i comuni rurali e i comuni urbani.

Egli è vero che coloro che così ragionano presuppongono che il limite dei centesimi addizionali sulla fondiaria sia sorpassato d'altrettanto per parte dei comuni di quanto le province avessero ristretto il margine loro concesso.

Ma questo non è sempre vero.

Ad ogni modo nella seconda ipotesi, che è sembrata ai proponenti di molti emendamenti la più probabile, la Commissione non ha potuto a meno di riconoscere che ne verrebbe ai comuni rurali uno svantaggio di rispetto ai comuni urbani. Per conseguenza essa ha fissato il concetto di dare alle province un compenso. Quale doveva essere la durata di questo compenso?

Evidentemente quando si parlava di comuni si poteva e si doveva prescrivere un limite di tempo perchè il sussidio si riguardava come mezzo ai comuni per potere applicare le nuove tasse con agio e con frutto; ma dal momento che il compenso si dava alle province, non si poteva fissare altro limite di tempo che quello nel quale si sarebbe con legge speciale provveduto ai loro bisogni.

Verrà la legge speciale a provvedere, ma sino a quell'epoca non si può dire che il compenso sia dato transitoriamente.

Su questa parte anche la Commissione fu unanime.

Amesso dunque di dare il compenso alle province, amesso di darlo durevole, continuativo sino a che non sia provveduto per legge, restava da determinare quale era l'entità del sussidio che si poteva dare. E qui ci troviamo di fronte all'entità dei centesimi addizionali che il Governo invocava a sè e che mancavano alle province.

Essi ammontano a lire 7,289,000; ma non si può dare alle province un corrispettivo solo di quello che hanno imposto, perchè alcune province si sono valse di tutti i centesimi addizionali, altre invece hanno imposto poco: sarebbe dunque ingiusto il dare un compenso che fosse soltanto proporzionato a quello che le province hanno realmente imposto, e non a quello che potevano imporre.

Per conseguenza, invece di fondare il ragionamento sopra 7,289,000 lire, che è la somma reale iscritta nei loro bilanci, noi abbiamo dovuto fondare il nostro ragionamento sopra lire 7,700,000; chè tale era la facoltà che le province avevano d'imporre centesimi addizionali sopra la ricchezza mobile.

Ora questo calcolo, come ognuno vede, torna a detrimento del Governo ed a vantaggio delle province.

Considerando poi le difficoltà che avevano ad esigere i centesimi addizionali, considerando la quantità delle quote inesigibili, considerando i ritardi a riscuotere, abbiamo creduto che, prendendo il 70 per cento del massimo limite imponibile di ciascuna provincia, il compenso fosse veramente equo; e per conseguenza ci

siamo fissati su questo punto. Ed anche qui la Commissione è stata unanime.

Ma come darglielo questo 70 per cento? Alcuni hanno detto, e la Commissione in maggioranza: diamolo appunto nella forma di un 70 per cento, di quella massima somma che potevano imporre. Altri hanno creduto invece che fosse più opportuno il darglielo sotto forma di centesimi addizionali sui fabbricati; e, fatto il debito calcolo, ne risultò che precisamente 15 centesimi d'imposta sui fabbricati corrispondevano al 70 per cento del rimborso del massimo che potevano imporre.

La Commissione dunque, che era stata unanime sia nel dare alle province un compenso, sia nel dare loro questo compenso continuativo, sia finalmente nell'entità della somma, cioè del 70 per cento sulla massima somma di centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, che corrisponde a lire 5,300,000, la Commissione non fu unanime nella maniera con cui questo compenso doveva darsi.

Dirò anzi che, siccome la Commissione ha trattato molte volte di quest'argomento, in vario modo si è pronunciata la sua maggioranza.

Ad ogni modo ho creduto di dover esporre queste cose alla Camera, ed aggiungerò brevemente che le ragioni che adducono coloro i quali vogliono dare il 70 per cento dei centesimi addizionali massimi che potevano imporre i comuni, sono ragioni che si fondano specialmente sulla speranza e sul concetto che una legge venga presto a dare alle province un definitivo assetto.

Essi dicono che, quando non si tratta che di un temperamento provvisorio, si deve piuttosto commissurarli sopra il danno che viene effettivamente arrecato, che non in altro modo. Coloro invece i quali credono che più lunga e più durevole sarà la condizione che noi facciamo alle province, si appigliano invece a preferenza ai 15 centesimi sui fabbricati come quelli che esprimono qualche cosa di più costante e più in rapporto colla ricchezza del paese e col suo svolgimento. Queste sono le ragioni per l'una e per l'altra parte. È evidente che quando si accetti il primo sistema, quello cioè che è nella redazione della Commissione, bisogna aggiungere ancora l'obbligo al Governo di presentare un progetto di legge per determinare i centesimi d'entrata da assegnarsi definitivamente alle province. Ecco lo stato della questione che io credo di avere esposto con la chiarezza a me possibile alla Camera.

Mi compiacio poi che in questa questione non entri, od almeno sembra che non entri affatto questione di partiti politici, perchè ho visto, tanto dalla parte destra quanto dalla parte sinistra, presentarsi contemporaneamente i due sistemi.

Gli onorevoli Rattazzi, Pescatore e San Donato hanno proposto il sistema dell'aliquota sui cente-

simi addizionali che le provincie perdevano; gli onorevoli Nicotera, Accolla e non so quali altri hanno proposti i 15 centesimi sui fabbricati. Egualmente dalla parte nostra, nella Commissione stessa le due opinioni sono rappresentate una dall'onorevole Fenzi, l'altra dagli onorevoli Finzi e Rudini. Ecco il vero stato della questione. Unanimità nel dare alle provincie un compenso; unanimità nel crederlo continuativo; unanimità nel fissarlo nella somma che vi proponiamo.

Noi abbiamo creduto di proporvi come temperamento più transitorio il 70 per cento sopra i centesimi addizionali che le provincie avevano in prima, ma in quanto al risultato finanziario non possiamo non riconoscere che la proposta dei 15 centesimi non può in alcuna guisa alterare i risultati che il Ministero si propone di ottenere.

Queste cose ho creduto di dover esporre alla Camera prima che si venga a questa discussione.

PRESIDENTE. Ora, pare a me che debbano porsi in discussione gli articoli 12 e 13, i quali trattano dei due argomenti cui si riferiscono le varie proposte in modo complessivo.

MINGHETTI. Prima il 12, che parla delle provincie, poi il 13 che parla dei comuni.

La Commissione nel primo progetto non parlava affatto di provincie, epperò non poteva fare alcuna proposta; adesso ha intercalato il progetto per le provincie, epperò prende il posto del numero 12. Io credo che è necessario di distinguere...

PRESIDENTE. Io non saprei come altrimenti procedere circa gli emendamenti.

Si propone di prendere un tanto per le provincie e dei comuni...

MINGHETTI. No! no!

PRESIDENTE. I proponenti hanno tutti lo stesso sistema. Essi riferendosi al primo progetto, fecero i loro emendamenti comprendendo insieme provincie e comuni. Ora qual sistema è da seguirsi? Bisogna tenere conto della larghezza del loro concetto.

DI RUDINI. Mi pare che la posizione delle cose sia questa. La Commissione aveva nel suo primo progetto provveduto ad un corrispettivo da darsi ai comuni ed alle provincie col solo articolo 12; oggi la Commissione ha presentato un emendamento al suo stesso progetto, col quale provvede ai comuni ed alle provincie con due articoli separati. Intanto tutti gli onorevoli nostri colleghi che si sono occupati di quest'affare avevano già formulati degli emendamenti all'articolo 12, cioè all'articolo che aveva formulato la Commissione nel suo primo progetto. Quindi mi pare che bisognerebbe oggi decidere se la discussione si apre sopra il primo progetto della Commissione, ovvero sopra il secondo progetto...

PRESIDENTE. Sopra il secondo; su questo non può esservi dubbio.

DI RUDINI. Ora, posto che la discussione si debba aprire sopra il secondo progetto, bisogna che tutti i deputati i quali hanno proposti emendamenti in via dell'esistenza di un solo articolo che proponeva la Commissione, bisogna, dico, che li ritirino o li modificano.

PRESIDENTE. Il primo proponente era l'onorevole Robecchi, la cui proposta ha tratto tanto ai comuni come alle provincie...

PESCATORE. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Veda, signor presidente, sono due questioni, ed affatto distinte: quali sono i compensi che vogliamo dare alle provincie e quali ai comuni. Volendo procedere ordinatamente e chiaramente, dovrebbe mettere prima in discussione la parte che concerne le provincie, e scendere poscia a discutere la parte che concerne i comuni.

PRESIDENTE. Era appunto quello che ora stava facendo.

Onorevole Fenzi, ella, che è il primo iscritto, è invitato a parlare soltanto sopra la parte del suo emendamento che concerne le provincie.

FENZI. (*Della Commissione*) Io veramente sarei stato di opinione che le questioni, le quali si riferiscono agli articoli 12 e 13, dovessero essere trattate insieme poichè i proponenti degli emendamenti si riferivano all'antico articolo 12 della Commissione, cioè complessivamente ai compensi da attribuirsi alle provincie ed ai comuni.

Ma questo per me poco importa, poichè mi trovo essere in una posizione un poco eccezionale. Io presentai il mio emendamento, quando non speravo che la Commissione volesse seguire il concetto che di me ha adottato nella sua ultima proposta.

Adesso però che la maggioranza della Commissione accettando il concetto stesso che veniva espresso nel mio emendamento, lo ha tradotto nei due articoli 12 e 13, che io stesso ho finito per concordare ed approvare, ed essendo uno dei membri che hanno costituito la maggioranza nel seno della Commissione, per essere coerente devo ritirare il mio emendamento, e lo ritiro semprechè la Commissione mantenga l'attuale redazione dell'articolo 12 e dell'articolo 13 quali sono presentati.

PRESIDENTE. Fa adesione alla nuova proposta della Commissione.

Onorevole Robecchi, ha la parola per ciò che riguarda soltanto le provincie.

ROBECCHI. Io non potrei accettare, perchè, tanto quanto gli onorevoli colleghi che hanno proposto emendamenti, hanno comprese le due parti.

PRESIDENTE. Ora non è ancora il caso di mettere voti le proposte della Giunta, che sono separate.

I proponenti sono pregati di attenersi ora preferibilmente alla parte che riguarda le provincie, sebbene a loro proposta abbracci le due questioni.

ROBECCHI. Vuol dire che l'onorevole presidente lascerà agli oratori una certa libertà di parola, perchè la materia è talmente connessa che...

PRESIDENTE. C'è un punto di connessione che non può sfuggire ad alcuno.

ROBECCHI. Io non intendo di sviluppare ora per esteso il mio emendamento, perchè, venendo dopo molti altri oratori, dovrei di necessità ripetere molte delle cose che furono da essi dette. Però non posso trattenermi dal sottoporre alla Camera alcune considerazioni; poichè mi pare che le opinioni su questo importante argomento non sieno ancora assodate, e che gli animi non abbiano ancora prefisso il sistema con cui si abbia a sciogliere questa questione, e che molti dubbi restino ancora a chiarire.

Alla Camera non parrà strano che io abbia ora preso a difendere in questa causa, poichè due anni or sono io ho combattuto per il medesimo principio, quando l'onorevole ministro Digny volle incamerare i centesimi addizionali della ricchezza mobile. Io ed altri colleghi presentammo allora un emendamento, in forza del quale riuscimmo a salvare dal naufragio 4 decimi di sovrimposta, facendo getto di un decimo, nella quale opera di salvataggio io ebbi allora per compagno l'onorevole mio amico il deputato Dina. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Camera si prefiggeva parecchi scopi e muoveva da diversi intendimenti; i suoi caratteri essenziali sono quelli che vengo brevemente ad esporre alla Camera.

Dapprima io chiedeva un compenso per le provincie, mentre, nel progetto della Giunta, delle provincie non si parlava se non quando si trattava di togliere, e non quando si trattava di dare. La Camera sa che alle provincie si veniva a sottrarre con questo progetto una risorsa importantissima, circa 7 milioni all'anno, e non si dava compenso di sorta.

La Camera sa che le provincie italiane non hanno in generale beni patrimoniali; la Camera sa pure che le provincie non hanno imposte indirette, che le provincie devono ricorrere ogni anno alle sovrimposte almeno per 50 milioni per fare i servizi che sono alle medesime addossati. Sottraendo una parte così importante delle loro risorse, quali sono i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, e non dando altro compenso, le provincie dovrebbero per conseguenza gettarsi addosso agli altri tributi diretti, e divorare, per così dire, tutti i centesimi addizionali che rimanessero disponibili sia sulla fondiaria come sulla tassa dei fabbricati, aggravando in questo modo la posizione dei contribuenti, e venendo anche a menomare ai comuni una parte delle loro rendite, poichè i comuni come le provincie vivono pure in parte di centesimi addi-

zionali, e principalmente di centesimi addizionali sulla tassa fondiaria e sulla tassa dei fabbricati.

In questo modo voi vedete quanto spostamento di interessi succederebbe, quali perturbazioni si arrecerebbero sia al sistema tributario, come alla situazione finanziaria delle provincie e dei comuni.

Voi vedete che in ultima analisi questa parte della legge viene a trasformarsi in un aggravamento puro e semplice dell'imposta fondiaria e dell'imposta sui fabbricati.

E se le provincie usufruissero già i centesimi addizionali sui tributi diretti fino all'ultimo limite, come provvederebbero esse ai casi propri? Ecco una circostanza molto probabile e molto frequente non preveduta dalla legge.

Un secondo punto caratteristico del mio emendamento si risolve in ciò che i compensi che si vogliono attribuire alle provincie e ai comuni sieno prelevati dalla medesima imposta sulla ricchezza mobile, e non tolti dagli altri tributi sia indiretti che diretti, voglio accennare al dazio-consumo ed alla imposta sui fabbricati.

In questo modo io credo che si porterebbe minore perturbazione nel nostro sistema tributario, e vi sarebbe una minore riverberazione di un'imposta sull'altra. Credo anche che si raggiungerebbe un altro utile, quello di mantenere interessate le provincie ed i comuni nella esazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, cosa a mio credere importantissima, poichè quando le provincie ed i comuni non avessero nessun interesse in questo tributo, l'esazione del medesimo verrebbe ad essere affidata per intero agli agenti delle tasse, i quali ordinariamente sono persone estranee al paese, persone che non conoscono le abitudini e gli usi locali, e non hanno l'abilità necessaria per allargare le basi dell'imposta e rintracciare e scoprire la materia imponibile.

Un terzo vantaggio del mio emendamento è pur quello di dare un compenso non provvisorio ma stabile ai comuni, ed a ciò io annetto grandissima importanza, perchè io credo che sia necessario di togliere i comuni da quello stato di precarietà, di incertezza, di oscillazione in cui noi in questi anni li abbiamo tenuti, e fare in modo che acquistino fermezza, consistenza, stabilità, e che sappiano una volta quale sia il sistema finanziario che è loro permesso di seguire, e quali sieno le risorse sopra le quali essi possono stabilmente contare sia per il presente, che per l'avvenire. Noi in questi anni li abbiamo sempre lanciati di provvisorio in provvisorio, senza che essi trovassero mai un terreno sopra cui poter consistere. Gli impegni erano presi in base a determinati proventi che si credevano sicuri; poi questi proventi sparivano d'improvviso; era lo Stato che li avocava a sè. I comuni restavano colle passività contratte da una parte, senza

avere le corrispondenti attività da contrapporre dall'altra. Questo stato anormale di cose è urgente che cessi, poichè se è pregiudizievole pei comuni, lo è anche in pari misura per lo Stato.

Un altro beneficio che derivava dalla mia proposta era quello di dare ai comuni, se non un compenso equivalente, almeno un compenso congruo e sufficiente, poichè, o signori, io non aveva molta fede negli altri compensi che erano contemplati nella legge che noi avevamo sott'occhio.

Io non aveva fede nel dazio-consumo, cioè a dire nella facoltà accordata di accrescere il dazio di consumo, facoltà che in gran parte io riteneva illusoria. Poichè voi sapete, o signori, che per moltissimi comuni d'Italia è impossibile assolutamente accrescere il dazio di consumo, è come dare ai comuni stessi la facoltà di ferire sè stessi. Voi sapete che il dazio-consumo è esorbitante nella maggior parte dei comuni d'Italia; voi sapete che il dazio-consumo sulle farine è stato raddoppiato dal macinato, sapete che moltissimi comuni, e dei più poderosi, e il ministro delle finanze non ignora questo fatto, non arrivano a pagare tutto il canone di abbuonamento a cui si sono assoggettati nei loro contratti col Governo, e sono caduti in arretrati per somme rilevanti. Voi sapete altresì che esagerando la tassa, non solo diminuisce il consumo, ma il contrabbando cresce, e la popolazione si rovescia dai centri murati nei territori circostanti, trasportando colà le proprie industrie. Voi non ignorate inoltre che questo argomento si collega coll'altro più grave della alimentazione delle masse, del lavoro, del prezzo dei salari.

Così pure io aveva poca fiducia nell'imposta sulle vetture e sui domestici, che si andava a cedere ai comuni; prima di tutto perchè abbiamo avuto l'esperienza in questi anni di quante molestie e di quante vessazioni sia stata cagione questa imposta, dove si volle veramente applicare. La Camera sa quante centinaia di petizioni ha avuto sott'occhio che reclamavano contro questa tassa e contro il suo modo di applicazione. Or bene, io credo che una volta che i comuni possederanno questa imposta, invece di aumentarla, dovranno diminuirla, tanto più che in molte parti d'Italia il medesimo oggetto è già in altro modo tassato. Molti comuni hanno l'imposta sui cavalli, che è in ultima analisi in gran parte una imposta sulle vetture; come pure hanno un dazio fortissimo sui foraggi, il che porterebbe che sul medesimo oggetto noi avremmo tre imposte: l'imposta sulle vetture, l'imposta sui cavalli e il dazio consumo sui foraggi.

Riguardo alla tassa-patenti debbo pur dire che non ho nella medesima molta fiducia, non perchè io non a creda originariamente buona, ma perchè credo che sia venuta troppo tardi e che lo scopo che essa si prefigge sia già stato conseguito in altro modo con altre

tasse. O voi considerate l'imposta sulle patenti come una tassa che colpisce i generi di rivendita, al minuto, e allora quest'imposta non è che un duplicato del dazio-consumo; o voi la considerate come una tassa sui profitti che l'esercente trae dal suo negozio, e non è che un duplicato dell'imposta sulla ricchezza mobile; o la ritenete come una tassa di licenza, ed è un duplicato della tassa sulle concessioni governative.

Un'altra considerazione che mi aveva indotto a presentare il mio emendamento era una considerazione d'ordine morale. Io non voleva che si propagasse nella mente di molti un'idea che poteva essere perniciosa alla riputazione dello Stato. Io non voleva che si dicesse che lo Stato non fa che spostare il male invece di guarirlo; che lo Stato cerca d'adagiare sè stesso mettendo a disagio i corpi che debbono con esso lui coesistere e dividono con lui la responsabilità e il peso dei pubblici servizi; che esso, in una parola, non fa che girare il disavanzo, come una cambiale, da sè stesso alle provincie ed ai comuni. Io non voleva che s'insinuasse l'altra accusa, che lo Stato, non avendo esso stesso il coraggio di fare le economie convenienti e di stabilire le imposte necessarie, vuole rovesciare sopra i comuni le difficoltà, gl'imbarazzi, l'impopolarità di creare e di esigere nuovi balzelli.

E movendo da queste idee direttrici, io aveva formulato il mio emendamento, il quale poi in pratica partiva da un concetto semplicissimo. Da una parte dare un ragguardevolissimo profitto allo Stato sopra l'imposta medesima della ricchezza mobile, e dall'altra parte turbare, alterare, sconvolgere il meno possibile la situazione finanziaria delle provincie e dei comuni, e il nostro sistema tributario. Io voleva cioè che le provincie ed i comuni trovassero un compenso conveniente sopra questa medesima imposta in cui avveniva l'assorbimento dei centesimi addizionali, lasciando intatti gli altri tributi diretti, specialmente la fondiaria e la tassa sui fabbricati. La quale tassa sui fabbricati noi veniamo poi anche a sconvolgere per la necessità delle nuove notifiche che sono state decretate con questa medesima legge.

Io proponeva che, ritenuta l'aliquota normale dell'imposta, senza il decimo di aumento, nel 12 per cento, di questi 12 centesimi, lo Stato ne percepisse 9, e gli altri 3 centesimi dovessero cedersi alle provincie e ai comuni, da dividersi in parti eguali tra questi corpi morali interessati, vale a dire un centesimo e mezzo per le provincie, ed un centesimo e mezzo pei comuni.

Una voce dal banco della Commissione. Come?

ROBECCHI. Ora i comuni e le provincie hanno centesimi 3 20, ed io proponeva che d'ora innanzi fruissero del provento di tre centesimi, dei quali una metà spettasse alle provincie, ed un'altra metà ai comuni. Questa compartecipazione non doveva avvenire che per quella parte di imposta che si esige col mezzo della

ncia, lasciando intatta a profitto dello Stato tutta la parte della imposta che si percepisce col mezzo ritenuta.

In questa maniera io credeva che si soddisfacesse modo conveniente e duraturo alla posizione delle provincie e dei comuni. Dall'altra parte poi lo Stato va ad avere parecchi vantaggi rilevantissimi. Dappoia lo Stato veniva a far profitto di tutto l'aumento della parte d'imposta che si esige col mezzo della tassa, vale a dire 13 milioni circa sul consolidato, 10 milioni quando si voglia calcolare anche il decimo addizionale.

oltre lo Stato si avvantaggiava dell'aumento dell'imposta sugli stipendi degl'impiegati e sulle pensioni; fruiva del nuovo decimo che era caricato sull'ammontare della ricchezza mobile, e profittava anche di una piccola porzione che prima era percepita dalle provincie e comuni sotto forma di sovrimposta, che ora passava allo Stato, poichè l'aliquota delle provincie e comuni da centesimi 3 20 era portata a centesimi tre.

oltre lo Stato vedeva con ciò assicurati i servizi pubblici che sono affidati alle provincie ed ai comuni, e rinvigorita la loro vita; cosa che io credo di non rilievo nell'interesse medesimo dello Stato, perchè i comuni sono la base stessa della esistenza nazionale, sono tra i principali fattori della prosperità e grandezza del paese. L'Italia, prima di essere unita, è comune: questa è la sua nota caratteristica che la distingue dalle altre nazioni. Di più lo Stato era costretto a cedere ai comuni i due decimi della tassa governativa sui fabbricati, cessione proposta prima dalla Commissione; ed inoltre lo Stato perdeva anche l'altro vantaggio di ritenere solidali la percezione della ricchezza mobile, ed interessati i comuni quasi, cooperatori in questa esazione i comuni stessi, i quali, trattandosi del loro proprio utile, si adoperano per il rintraccio della materia imobile, allargando la base sopra cui veniva a colpire l'imposta, cosa più importante che non l'aumento dell'imposta stessa, poichè il 6 per cento sopra un milione dà assai più che non il 10 per cento sopra 500 mila.

Ma poi la Commissione, abbandonando le sue idee primitive, ci presenta un nuovo progetto. Io sono lieto di molte delle idee contenute nel nuovo progetto.

Se la Commissione coincidano colle proposte che erano racchiuse nel mio emendamento, e formino, per così dire, il sottostrato delle nuove disposizioni legislative che la Commissione ci viene a porre innanzi e ci viene di sancire.

La Commissione, in sostanza, ha adottato in massima il medesimo mio sistema, vale a dire, in primo luogo, di dare un compenso alle provincie, mentre nel progetto precedente delle provincie non si discorreva; secondo luogo, di ricavare il compenso da darsi

alle provincie ed ai comuni dalla medesima imposta sulla ricchezza mobile.

Sotto questo punto di vista io non posso a meno di non accettare quest'ultima proposta che ci viene fatta dalla Commissione, lieto se col mio emendamento io ho contribuito a spingerla su questa via.

Rimane la questione della misura del compenso. Quanto a ciò io debbo essere esplicito. In quanto alle provincie, io credo che la Camera possa accostarsi al sistema messo avanti dalla Commissione. Alle provincie si tolgono circa 7 milioni, ma di questi 7 milioni se ne vengono a rendere due terzi sotto forma, non più di centesimi addizionali, ma di cessione che lo Stato fa di essi alle provincie medesime.

È vero che questo non è che tutto ciò che si viene a togliere alle provincie, e che esse in conseguenza, per indennizzarsi della perdita, dovranno aumentare i centesimi addizionali della fondiaria e della tassa sui fabbricati, aggravando quindi la condizione della proprietà fondiaria, la quale noi abbiamo già in molte parti d'Italia peggiorata, mediante il famoso articolo 9 dell'allegato N.

La condizione finanziaria delle provincie poi non appare davvero essere delle più floride, quando si abbiano presenti i nuovi pesi che verranno a sovrapporsi alle medesime in forza della nuova legge sull'istruzione pubblica che noi dovremo discutere questo inverno. Non di meno, io ripeto, tenuto conto di tutte queste considerazioni, io credo che la parte dell'ultima proposta che è relativa alle provincie si possa accettare. Non così io potrei accogliere, almeno allo stato delle cose attuali, e finchè nuovi schiarimenti non mi vengano forniti, la seconda parte della nuova proposta della Commissione, che è quella relativa al compenso da darsi ai comuni.

Ai comuni si vengono pure a togliere, come alle provincie, circa 7 milioni di redditi, e ad essi si vorrebbe dare un compenso che è minore del terzo di quanto essi attualmente percepiscono, ossia il 30 per cento della loro sovrimposta attuale, che è del 20 per cento sull'aliquota di 8 80.

Ora io credo che questo compenso abbia due radicali inconvenienti: è provvisorio e non è sufficiente. È provvisorio, perchè non è dato che per soli tre anni e in iscala decrescente; non è sufficiente, perchè, raggiunto questo terzo agli altri compensi dati, non arriviamo ancora a fare quella cifra che è necessaria ai comuni per sopperire ai loro bisogni. Con quest'ultima proposta si dà ai comuni meno di quanto ad essi si accordava colla proposta antecedente della stessa Commissione.

Signori, quanto al trattamento dei comuni, noi abbiamo davanti tre progetti. Il primo era quello che ci aveva presentato il ministro Sella, col quale si aggravava la mano unicamente sui comuni, poichè anche il compenso da darsi alle provincie si ritraeva dalle fi-

nanze comunali, mediante il famoso sistema dei ratizzi; sistema, me lo perdoni l'onorevole Sella, affatto singolare ed infelice, poichè dei comuni che sono corpi autonomi e nel giro delle loro attribuzioni sovrani quanto lo Stato e le provincie, ne faceva quasi altrettanti vassalli, tenuti a pagare un tributo alle provincie.

Col secondo progetto, che è il primo della Commissione, le parti sono invertite. Le provincie sono affatto dimenticate; non si parla più di alcun indennizzo da darsi alle medesime. Esse dovranno da se medesime, rigettandosi su altri tributi, trovare il mezzo di ammortire la scossa che risentono per la proroga della sovratassa sulla ricchezza mobile. Invece si pensa molto ai comuni, e si dà ad essi un compenso abbondante sebbene provvisorio. È qui che vengono in campo i due decimi della sovratassa governativa sui fabbricati, che il Governo cede temporariamente ai comuni, tolto ad essi l'obbligo del ratizzo.

Col terzo progetto, che è quello che definitivamente abbiamo davanti a noi, le provincie vengono di nuovo ad essere contemplate, e si provvede perchè ad esse sia concesso un indennizzo a carico dello Stato; ma la parte dei comuni per contraccolpo viene di nuovo a ridursi a minime dimensioni, e la loro congrua diventa ancora più magra e più smilza. Poichè, mentre coll'altro progetto si concedevano ai comuni, sebbene in modo provvisorio, due decimi della sovratassa governativa sui fabbricati, con questo progetto non si dà ai medesimi, che meno di un terzo della sovrimposta sulla ricchezza mobile quale era calcolata per l'anno 1869.

Ora poi ci si presenta una considerazione chiarissima ed affatto ovvia. Se la Commissione credeva nel suo progetto antecedente che ai comuni fosse necessario dare due decimi della sovratassa governativa sopra i fabbricati, i quali due decimi importavano per l'anno 1871 il sussidio ai comuni di quasi 7 milioni, come mai Commissione e Governo credono che ora, non mutata nessun'altra condizione della legge, vale a dire lasciati intatti tutti gli altri compensi, come mai la Commissione ora crede che basti dare meno di un terzo dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile calcolata in base al provento del 1869? Un terzo, che verrà a dare ai comuni poco più di due milioni di lire?

Se era necessario dare ai comuni pel 1871 il compenso di 7 milioni, come mai ora può essere sufficiente il compenso di due milioni di lire?

Tra questi due progetti vi è una differenza radicale, che vorrei mi fosse spiegata dai proponenti.

Io pongo fine a queste brevi osservazioni perchè non voglio più a lungo tediare la Camera.

Io spero che, giacchè sono intervenuti molti ravvicinamenti, molti accordi tra i vari proponenti, tra la Commissione e il Governo, in guisa da riempire la distanza grandissima che corre tra il primo progetto del ministro e l'ultimo della Commissione, io spero, dico,

che si possa trovare ancora una formola la quale concilii le opinioni, faccia ragione ai gravi interessi di cui ho parlato, e permetta anche ai dissenzienti parzialmente di votare la legge.

Io credo che nella Camera in generale le opinioni sieno favorevoli a questo, che si diano ai comuni i mezzi di poter sepportare, non solo i servizi pubblici e le spese obbligatorie che ad essi sono addossate, ma ancora tutte le altre spese che la civiltà dei tempi, che la stessa condizione storica dei comuni italiani aggrava su di loro. Lo Stato non deve dimenticare che alla vita dei comuni è legata la sua, e che esso pure ebbe ricorso all'aiuto di queste pubbliche amministrazioni quando addivenne alle due grandi operazioni dell'anticipazione dell'imposta fondiaria e del prestito nazionale contratto dopo la guerra del 1866.

Io quindi, allo stato attuale delle cose, non credo di dovere e di potere ritirare il mio emendamento; credo però e spero che mi possano essere date delle spiegazioni e delle dilucidazioni tali che mi persuadano che l'intento che io mi prefiggo sia raggiunto egualmente colla proposta che è messa avanti dalla Commissione d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Ora verrebbero gli emendamenti proposti agli articoli 12 e 13 dagli onorevoli Nobili, Villa-Pernice, Fiastri, Puccioni, Bargoni, Concini, Maldini, Arrigossi, Sandri, Sormani-Moretti, Salvagnoli, De Pasquali, Marcello, Barazzuoli, Guiccioli, Salvago, Fano, Legnazzi, Morelli Carlo, Mancini Gerolamo, Rasponi, Fornaciari, Sansoni, Sartoretti, Alippi, Bosi, Mazzagalli, Bortolucci, Bianchi, Toscanelli, Fossombroni, Speroni, Sgariglia, Checchetelli, Manni, Murgia, Serpi, Mordini, Giorgini Carlo, Verga, Quattrini, Sebastiani, De Capitani, Ruggero, Marzi, Cavriani, Del Be, Omar, Cagnola G. B., Danzetta, Fonseca, Zauli Naldi, Finocchi, Bandini, Ferracciù, Bertolè-Viale, Ricasoli V., Panattoni, Corsini, Bembo.

Essi sono del tenore seguente:

« Art. 12. È accordato sull'erario nazionale per gli anni 1871, 1872, 1873 e successivi, se non siasi prima provveduto altrimenti con la legge speciale di che in appresso, un compenso alle provincie ed ai comuni, da pagarsi in rate semestrali, uguale per le provincie al 70 per cento e per i comuni al 30 per cento della massima somma che potevano rispettivamente imporre in ogni anno a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870.

« Non più tardi dell'anno 1872 sarà presentato un progetto di legge intorno ai servizi obbligatori delle provincie e dei comuni, per porre in giusto rapporto con le spese le loro entrate ordinarie.

« Art. 13. Le deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovrimposta sulla tassa fondiaria, ove i comuni non si siano valse del dazio di consumo, delle tasse con-

cesse dalla presente legge e d'una almeno delle altre tasse loro concesse col decreto legislativo del 26 giugno 1866 e con la legge del 26 luglio 1868; nè potranno i prefetti render esecutorio il ruolo della sovrimposta sulla fondiaria in quella parte che eccede il limite fissato dalla legge, se non abbiano verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette. »

L'onorevole Nobili ha facoltà di svolgere queste proposte; ma lo prego di limitarsi per ora a parlare della parte che ha tratto alle provincie.

NOBILI. Io pregherei l'onorevole presidente a domandare alla Commissione ed al Ministero se questo emendamento è accettato, perchè allora potrei essere molto più breve, e risparmiare fatica a me e tempo alla Camera.

CHIAVES, relatore. Per quanto riflette alle provincie, la Commissione non può opporsi all'accettazione di questo emendamento, il quale è identico alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta questo emendamento per quanto riflette le provincie, e non occorre che l'onorevole Nobili lo svolga.

CHIAVES, relatore. Vi è una sola differenza poco notevole per la enunciazione degli anni per cui l'imposta durerebbe; ma, siccome si tratta pur sempre in questo emendamento di provvedere alle provincie finchè non sia provveduto altrimenti con legge speciale, le cose tornano perfettamente allo stesso.

PRESIDENTE. La differenza non è che di locuzione, ma la portata è la stessa.

L'emendamento dice: « per gli anni 1871, 1872, 1873 e successivi; » ed invece la Commissione dice: « nell'anno 1872 sarà presentato un progetto di legge per determinare, ecc. »

Onorevole Nobili, accetta la proposta della Commissione?

PESCATORE. Mai più! (*ilarità*)

CHIAVES, relatore. Onorevole Pescatore, ella non ci entra.

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

NOBILI. Io mantengo la redazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. E la Commissione mantiene la sua. Allora non sono d'accordo.

MINGHETTI. Aspettiamo.

CHIAVES, relatore. Sentiamo prima le sue ragioni.

NOBILI. Dovendomi limitare nella discussione a ciò che si riferisce alle provincie potrò essere brevissimo, riservando il mio turno a quando si parlerà dei comuni.

Non ho che da rammentare alla Camera come effettivamente la perdita che soffrono i comuni e le provincie per i centesimi addizionali possa ridursi a lire 15,840,000 per quel che avevano diritto di sovrimporre sulla tassa di ricchezza mobile. Dimodochè, potendo le provincie ed i comuni dividere fra loro questa so-

vrimposta, la perdita che subiscono effettivamente le provincie per questo titolo ascende a 7,925,000 lire; considerato non solo quel che esse avevano imposto, ma anche quello che potevano sovrimporre e sui primi ruoli e sopra quelli suppletivi.

Col nostro emendamento abbiamo voluto che la soluzione mantenesse il carattere di provvisorietà, e che si dovesse perciò provvedere non in modo definitivo, come col primo progetto della Commissione si voleva.

E poichè provvisoriamente soltanto volevasi provvedere alle provincie, s'intendeva anche da parte nostra che non dovesse il provvedimento essere limitato ai tre anni, dei quali parla la Commissione, ma che dovesse estendersi fino a che il Parlamento non avrà provveduto in modo definitivo alla condizione dei bilanci provinciali e comunali con una legge speciale.

È vero che la Commissione ha detto con l'ultimo suo emendamento che nell'anno 1872 sarà presentato un progetto di legge per determinare i cespiti d'entrata da assegnarsi definitivamente alle provincie; ma noi vogliamo essere sicuri che, ove questo progetto sia presentato, ma non tradotto in legge prima del 1874, si sappia fin d'ora quale sarà la condizione delle provincie, e vogliamo perciò che questo provvedimento temporaneo duri fino a che non si sia definitivamente provveduto.

Noi abbiamo concordato che si dovesse commisurare il compenso da darsi alle provincie sopra la perdita che esse soffrono effettivamente, ed abbiamo receduto da quella prima proposta di emendamento, per la quale si voleva che alle provincie fossero ceduti due dei tre decimi addizionali sulla imposta dei fabbricati, perchè l'evidenza dei fatti ci ha dimostrato come nascesse per tal modo una sperequazione di compensi fra provincie e provincie. Infatti, se si calcola, come alcuni nostri onorevoli colleghi hanno proposto, il compenso da darsi alle provincie sulla stregua di 15 centesimi della tassa sui fabbricati, si viene a dare alle provincie 5,117,000 lire, mentre, se si dà il 70 per 100 su quello che esse hanno oggi diritto di sovrimporre sulla tassa di ricchezza mobile, si viene a dar loro 5,380,000 lire. Ora, coi 15 centesimi sull'imposta dei fabbricati, non solo si dà meno, ma, come vi ho detto, si genera una sperequazione fra provincie e provincie, dappoichè ve ne hanno fra queste 33 le quali soffrono una perdita complessiva di 1,121,000 lire, e ve ne hanno invece 35 le quali guadagnano 852,000 lire per questo modo di compensi.

Ecco il perchè noi ci siamo trovati d'accordo con i più della Commissione e coll'onorevole Fezzi, i quali volevano commisurare il compenso sopra il danno che venivano a soffrire le provincie dalla perdita dei centesimi addizionali.

Questo compenso ha per sè il carattere di provvisorio; e quando la Commissione concordi che esso

debba durare fino a che non siasi provveduto con una legge speciale, noi ci dichiariamo contenti, e non insistiamo ulteriormente sopra questo argomento per non abusare della vostra attenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare per isvolgere la seguente proposta:

« Art. 12. È accordato sull'erario nazionale per gli anni 1871, 1872, 1873 e successivi, se non siasi prima provveduto così alle une come agli altri, un'annua somma corrispondente a 15 centesimi del prodotto di detta tassa, che si sia verificato, nei rispettivi territori, nell'esercizio finanziario del 1869. In conto dell'annualità dovuta ai comuni s'imputerà il provento della tassa sulle vetture e domestici che pure si sia verificato, in detto esercizio finanziario, nel rispettivo territorio d'ogni comune. »

Sono pure firmati i deputati Rattazzi, Mancini, Di San Donato, Avitabile, Consiglio, Di Blasio e Cannella.

PESCATORE. Onorevole presidente, io ritengo che tra la proposta dei Sessanta e la Commissione non ci sia più differenza nemmeno nella redazione: se questo viene dichiarato esplicitamente dalla Commissione, mi unirò anch'io all'emendamento dei Sessanta, e così la cosa sarà più presto spedita.

CHIAVES, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aggiungere le seguenti parole: « e finchè non sia altrimenti provveduto per legge. »

È lieta anche di mettersi d'accordo in questo pensiero coll'onorevole Pescatore, cosa che non le succede sempre.

PESCATORE. Chiedo di fare una dichiarazione.

La Camera mi permetterà che io rivendichi la priorità della mia proposta.

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì! È priore! (ilarità)

PRESIDENTE. *A tout seigneur, tout honneur!*

PESCATORE. Io in verità proponeva quindici centesimi sui venti che avevano i comuni. L'emendamento dei Sessanta che me ne impone realmente, riduce il compenso dai 15 ai 14 centesimi io faccio il sacrificio di un centesimo (*Si ride*), e mi riunisco a loro.

DE CARDENAS. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La farà dopo.

DE CARDENAS. Una parola sola.

Siccome ieri io faceva opposizione alla proposta del compenso per le provincie preso dall'imposta sui fabbricati, e qui ora la vedo interamente riformata (anzi lo era già sin da ieri su un altro di quei fogli di emendamenti che sono distribuiti) ed è portata dai fabbricati sulla ricchezza mobile, io non ho nessuna ragione per non unirmi anche io all'emendamento dei 60, benchè confessi che preferirei pur sempre di unirmi alla redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Rudinì e Finzi fanno la seguente proposta:

« A cominciare dal 1° gennaio 1871, e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cedrà alle provincie quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati. »

Onorevole Di Rudinì, si limiti a parlare della parte relativa alle provincie.

DI RUDINÌ. Non dubiti.

La stanchezza della Camera non consente che facciamo lunghi discorsi, e quindi dirò in brevi note quali sono le ragioni per le quali una parte non piccola della Commissione ha creduto di accettare la proposta che per sommi capi ora svolgerò.

Anzitutto comincio dal dichiarare che io personalmente sono sempre stato di avviso che bisognava dare un corrispettivo alle provincie per ciò che perdevano poichè ritenevo che in questo modo si sarebbe evitato al dissesto dei bilanci comunali e provinciali. Ma debbo altresì dichiarare che io non so comprendere come si possa immaginare che alle provincie ed ai comuni si debba dare un equivalente preciso in lire centesimi a ciò che perdono.

Trattare un diritto di imporre, come se fosse addirittura un diritto di proprietà; trattare la facoltà di imporre centesimi addizionali, come se si trattasse di un valore di uno stabile; dire che bisogna dare un equivalente, come si dà a colui cui si espropria uno stabile, io non lo so assolutamente concepire.

Intendo, come ho già detto, che bisogna dare un corrispettivo, cioè che bisogna trovare il modo di provvedere ai bilanci comunali e provinciali per sostituire una qualche cosa a quella parte considerevole d'entrata che si è sottratta. Ma in che modo bisogna provvedere? Con un sussidio, si dice. Ma il sussidio così come si è voluto stabilire, a parer mio, sebbene abbia tutta l'apparenza di una grande giustizia, non è altro che una enorme ingiustizia.

Ne dirò brevemente le ragioni.

FENZI. Domando la parola.

DI RUDINÌ. Io dico alla maggioranza della Commissione: voi volete commisurare questo sussidio a ciò che si poteva imporre in forma di centesimi addizionali sulla ricchezza mobile; voi dunque prendete a criterio della commisurazione e della repartizione di questo sussidio una base immutabile; e non avete nessuna maniera di modificare questo criterio, e probabilmente sarete condotti fra qualche tempo a riconoscere che mentre una provincia partecipa largamente ai sussidii governativi, un'altra provincia forse egualmente popolosa ed egualmente ricca vi partecipa in una misura abbastanza limitata e ristretta.

Questo fatto si verifica sin d'ora, e sebbene possa in questo momento avere una certa apparenza di giustizia perchè si osserva che il sussidio equivale alla perdita, ciò non toglie che vi sarà una grande ingiustizia sul riparto del sussidio medesimo.

PESCATORE. Si provvederà.

DI RUDINÌ. Se non ora adunque, più tardi sembrerà a tutti un'ingiustizia. Ma qui mi dice l'onorevole Pescatore che si provvederà. Lo intendo; questo è l'unico argomento che si possa addurre. Ma a che parlare di provvisorietà, quando nella legge proposta dicesi che debba darsi il sussidio per il 1871, 1872, 1873 e per gli anni avvenire, fino a che non si sarà provveduto altrimenti?

Signori, quando si parla così io ho il diritto di diffidare di questa provvisorietà, e di credere che bisogna seguire un altro sistema.

Queste questioni non sono nuove, altre volte sono state sollevate in altri paesi, nel Belgio, per esempio, quando si trattò di dare un concorso ai comuni, un sussidio, direi quasi, per quel tanto che i comuni perdevano per l'abolizione del dazio-consumo; questa questione fu largamente trattata, ed allora fu sostenuto, e forse con giustizia sino ad un certo punto, che questo sistema dei concorsi in favore dei comuni sarebbe stato un provvedimento ingiusto ed anche incostrutturale.

Io non sosterrò questa tesi, ma rammento solo che nel Belgio si dubitò grandemente se si avesse il diritto di dare questi concorsi ai comuni. Ma sapete voi in qual modo nel Belgio si volevano dare e si dettero questi sussidi?

Nel Belgio il sussidio voleva commisurarsi ad un criterio variabile, al provento cioè delle poste, al provento di alcuni dazi doganali ed al provento di altre imposte, sicchè proponevasi una grande mutabilità di questi criteri e quindi si poteva ritenere che la commisurazione e la distribuzione del sussidio sarebbesi fatte con una certa giustizia. Innanzi alla proposta della maggioranza della Commissione noi ci troviamo in condizione ben diversa, noi prendiamo il provento presunto della ricchezza mobile del 1869 e diciamo: su questa base sarà ripartito e commisurato un sussidio e questo per un tempo indefinito.

Io potrei, o signori, aggiungere molte altre argomentazioni per mostrare la ingiustizia di questo reparto, ma ripeto che la stanchezza della Camera non consente che si vada in lungo. Ora la minoranza della Commissione ha creduto che il sistema dei sussidi fosse da eliminarsi. Eliminato questo sistema, non restavano che due altri sistemi per provvedere ai bilanci provinciali, e sfido a trovarne degli altri: il sistema cioè dei ratizzi e il sistema di una più larga compartecipazione alle imposte dirette.

Quanto al sistema dei ratizzi, è mio fermo convincimento che anche questo sia grandemente ingiusto, poichè si può facilmente verificare questo caso, che un comune il quale, a mo' d'esempio, ha fatto delle grandi spese per provvedere ai pubblici servizi, per seguire quella spinta che il progresso e la civiltà continuamente danno, questo comune il quale ha fatto, poniamo, delle grandi spese per provvedere al pubblico

insegnamento, sarà costretto a pagare assai più che non paghi un comune il quale, appunto perchè ispirato da idee che fanno ai cozzi colla civiltà, non ha provveduto sufficientemente ai pubblici servizi, e non essendosi imposto di conseguenza, pagherà assai meno dell'altro.

Altri argomenti vi sarebbero per combattere il sistema dei ratizzi, ma mi asterrò dall'esporgli perchè è tempo di concludere.

Non restava quindi altro a fare se non che dare alle provincie una più larga compartecipazione alle imposte dirette, ed è per ciò che la minoranza della Commissione ha formulato l'emendamento che io mi permetterò di leggere in conclusione delle mie parole:

« A cominciare dal 1° gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle provincie quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati. »

PRESIDENTE. Ora in questo stesso ordine di idee verrebbe il seguente subemendamento da sostituirsi all'articolo 12 emendato dalla Commissione, proposto dai deputati Accolla, Nicotera, Lacava, Oliva, Mezzanotte, Solidati, Di San Donato, Di Blasio, Cannella:

« A cominciare dal 1° gennaio 1871 uno e mezzo dei tre decimi aggiunti alla tassa principale sui fabbricati, cioè una metà della sopratassa governativa, sarà devoluta alle provincie. »

L'onorevole Accolla ha facoltà di parlare.

ACCOLLA. La questione che solleva l'emendamento presentato da me e dagli onorevoli miei amici Nicotera, Lacava ed Oliva, è tale che credo debba richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro per le finanze e della Commissione. La questione è appunto la seguente: quando si tratta di accordare taluni compensi alle provincie, a vece dei centesimi addizionali avocati dallo Stato, è egli necessario che cotesti compensi sieno assegnati in modo permanente, o basta che lo sieno in una misura transitoria? Bisogna distinguere, o signori, le provincie dai comuni; per questi ultimi credo che il compenso debba venire assegnato in una misura transitoria, imperocchè essi hanno a loro disposizione una molteplicità di tasse, le quali, essendo svolte in modo conveniente e razionale, offrono le risorse indispensabili al buono andamento delle loro amministrazioni; ma quando rifletto all'organismo delle amministrazioni provinciali, mi convinco ch'esse non possono trovare i mezzi del loro sostentamento se non dalle risorse che loro offrono le tasse dirette o dal sistema dei ratizzi.

Il sistema dei ratizzi, signori, era il sistema proposto dall'onorevole ministro delle finanze, sistema che era in uso nelle provincie meridionali al tempo del cessato Governo borbonico. La Commissione ha respinto cotesto sistema, adducendo, nella sua relazione, molte considerazioni che valgono a dimostrarne l'assurdità. Per conto mio, oltre alle cose già dette, ag-

giungerei due altre considerazioni onde il ministro per le finanze abbia a rammentarsene se mai gli verrà altra volta in animo di proporre cotesto sistema di compensi.

È ad osservarsi in primo luogo che il sistema dei ratizzi poteva aver luogo sotto il regime borbonico, perchè in quel tempo vi era un intendente di provincia, che concentrava in sè tutti i mezzi necessari, ed usava tutti i modi, anche i più violenti ed arbitrari, onde i comuni venissero obbligati al pagamento forzato delle loro tangenti.

Secondariamente è da riflettersi che le provincie, le quali, secondo il regime amministrativo di quell'epoca, non avevano alcuna autonomia nella sfera della loro azione, potevano con moderate risorse provvedere all'andamento della loro amministrazione. Ma ora che si è alquanto largamente creata l'autonomia delle provincie, e accanto ad essa quella dei comuni; ora che le provincie richiedono mezzi larghissimi per provvedere alla loro amministrazione, credete voi che non si eleverebbe un conflitto quotidiano e perenne tra le amministrazioni provinciali e le aziende comunali, laddove le une pretendessero di esigere coattivamente dalle altre il pagamento delle loro quote di ratizzi? E da cotesto esiziale conflitto non ne sorgerebbe forse un dualismo che allenterebbe il movimento continuo delle ruote delle amministrazioni provinciali e comunali?

Sì, o signori, il sistema dei ratizzi è un sistema che bisogna recisamente eliminare, ed io credo di farmi interprete di tutti coloro che appartengono alle provincie meridionali, e che hanno avuto cognizione del modo con cui ha operato in quella parte del regno, onde il ministro delle finanze abbia altra volta a ripensarci sopra seriamente prima che venga a riproporlo innanzi alla Camera.

Non potendo adunque adottare il sistema dei ratizzi che metteva innanzi il ministro delle finanze, quale altra risorsa rimarrebbe a scegliersi, affinchè le provincie possano ricevere un provento certo e stabile onde provvedere ai bisogni della loro amministrazione? Non ce n'è che uno solo, o signori, ed è quello che si adopera in altre nazioni di Europa, il sistema cioè che trae i mezzi del sostentamento per le amministrazioni provinciali dalle risorse delle imposte dirette.

La provincia non è in contatto diretto cogli amministratori; essa non può tassarli in quel modo e con quella misura che possono agevolmente praticare i comuni.

La provincia, egli è vero, si mantiene ben pure sulle spalle dei contribuenti; ma vi procede in modo indiretto: sopratassa i proventi che percepisce l'erario, e vive di una vita di riflesso.

Ora, una volta che la Camera ha deliberato di cedere al Governo tutti i proventi dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, credete voi che le ammini-

strazioni provinciali abbiano a rifarsi di quel tanto che hanno perduto, aggravando la mano sui centesimi addizionali del tributo fondiario?

La provincia non ha alcun limite sul riguardo; essa vince la concorrenza dei comuni, e può spingersi fino ad un grado molto elevato di tassazione.

Ebbene, o signori, voi che avete le molte volte ripetuto essere la tangente del tributo fondiario molto grave in Italia; voi che, nell'interesse ben inteso della proprietà immobiliare, avete respinto il ventesimo di aggravio sulla tassa fondiaria, proposto dal ministro delle finanze, voi permetterete ora che la provincia, sospinta da estrema necessità, venga a sconvolgere e ad aggravare le basi della tassazione fondiaria, turbando l'equilibrio tra i tributi comunali e quelli provinciali? No, signori, l'Italia è eminentemente agricola; la prosperità dell'agricoltura sarà il perno della sua futura grandezza: volete voi arrestarne il progresso, soffocandone il germe fin dal suo nascere?

Che se poi vuoi sostenere essere debito di giustizia che una parte di quei medesimi centesimi addizionali che lo Stato ha già avvocato a suo beneficio, sia ceduta alle provincie onde tenerè luogo di compenso, io non saprei davvero comprendere come da una parte lo Stato avochi a sè definitivamente ed integralmente la totalità dei proventi addizionali sulla ricchezza mobile, e d'altro canto, in linea transitoria, ne ceda una porzione alle provincie medesime, le quali altronde, trascorsi due o tre anni, si troverebbero in quella stessa condizione di strettezze finanziarie, alla quale ora intendete, ad ogni modo, di porvi un rimedio.

Signori, è mestieri che le leggi abbiano un carattere di stabilità; i temperamenti transitori difficultano il buon andamento economico ed amministrativo di un corpo morale; mentre ne avete l'opportunità, vi esorto a provvedervi convenevolmente, e farete opera da senno e da previdenti legislatori.

Ora, se i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile sono stati attribuiti allo Stato, nè possono in parte essere ceduti alle provincie; se non è possibile si aggravi la misura del tributo fondiario, senza che ne derivino gravissimi pregiudizi, a me pare non possa in altro modo compensarsi la perdita delle provincie se non assegnando ad esse una parte dei decimi erariali che gravitano sull'imposta diretta dei fabbricati. Così, o signori, respinto il sistema del ratizzo, mantenuta allo Stato, nella sua integrità, l'avvocazione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, non turbato l'equilibrio dei tributi tra le provincie ed i comuni, le amministrazioni provinciali verrebbero presso a poco a ricavare dalla cessione di una metà dei decimi sulla tassa dei fabbricati quel tanto che avrebbero perduto per l'avvocazione a favore dello Stato dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile.

E tanto più, o signori, io e gli onorevoli amici che hanno sottoscritto la proposta di cui è parola, ci

siamo indotti a concedere alle provincie il compenso sui decimi sovrapposti alla tassa sui fabbricati, inquantochè da un prospetto statistico comunicatomi cortesemente dal ministro delle finanze, e che vado a deporre sul banco della Presidenza onde ciascuno di voi venga illuminato sulla posizione vera della questione, risulta evidentemente che, fatto un confronto fra le perdite subite dalle provincie a causa dell'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, ed il vantaggio che ne verrebbe ad esse colla cessione di una metà dei tre decimi imposti sulla tassa dei fabbricati, l'equilibrio sarebbe presso a poco ristabilito in tutte le provincie, eccetto tre o quattro principali città d'Italia, in cui, per la concorrenza di talune speciali condizioni, la metà dei decimi sulla tassa dei fabbricati non potrebbe equilibrare la perdita dei proventi addizionali sulla tassa della ricchezza mobile. (*Vedi la tabella in fine della seduta, pagina 3214*)

Ed invero, o signori, mentre la tassa sui fabbricati si applica in tutta Italia in una misura costante, uguale e proporzionata alla fortuna dei contribuenti ed alla importanza economica di ciascheduna città, l'imposta sulla ricchezza mobile è, per sua natura, per indole sua propria, varia e fluttuante da città a città, da provincia a provincia, da regione a regione. Ora, dovendosi stabilire un compenso definitivo da assegnarsi alle provincie onde rivalerle della perdita dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, a me pare che, escluse, per le ragioni già esposte, l'imposta sul tributo fondiario e quella sulla ricchezza mobile, non siavi altra tassa diretta su cui possa farsi assegnamento su di una scala alquanto estesa che la sola imposta sui fabbricati, di cui una parte, e precisamente quella che riflette i decimi sovrapposti con leggi successive, possa convenevolmente essere ceduta a beneficio delle provincie. Egli è vero che i decimi sovrapposti sulla tassa dei fabbricati pare che abbiano anch'essi un carattere di provvisorietà, e che perciò il compenso proposto a favore delle provincie non sia, nè possa dirsi definitivo; ma, o signori, credete voi realmente che i decimi imposti sul tributo fondiario e sulla tassa dei fabbricati non abbiano il carattere della stabilità?

Avete voi la dolce lusinga che le condizioni finanziarie in cui versa l'Italia, abbiano a porci in grado di abolire, nel giro di pochi anni, i decimi sovrapposti sulle tasse dirette? Signori, io non invidio l'ottimismo di taluni fra i nostri autorevoli colleghi che credono al pareggio tra le entrate e le uscite, alla cessazione del corso forzoso, al risorgimento del nostro credito pubblico; sia pure, io non intendo turbarli nei loro sogni dorati; ma a me sia anche lecito il credere che le tasse votate non ci condurranno all'equilibrio nei nostri bilanci; che avremo bisogno di magnanimi sforzi, e, quel che più è, di un novello indirizzo economico-finanziario, onde la pubblica azienda si sollevi

dall'atonìa in cui giace, e si avvii a destino migliore; fino a quel punto i decimi sovrapposti sulle tasse dirette staranno con un carattere di permanenza, la quale non pare abbia a cessare per incanto, per eventi impreveduti ed inopinati; sicché ponendo fine al mio discorso improvvisato, e ringraziando la Camera della benevola attenzione con cui l'ha ascoltato, mi lusingo di avere dimostrato come sia un giusto temperamento quello di concedere alle provincie un compenso definitivo in luogo dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile avocati allo Stato; come cotesto compenso, nella attuale condizione della nostra finanza, non possa essere prelevato se non sui decimi sovrapposti sulla tassa dei fabbricati, ed infine come l'autonomia delle provincie, che sta in cima ai nostri intendimenti, non abbia a sostenersi col mezzo di sussidi d'indole meramente provvisoria, e che non abbiano un carattere di eguaglianza e di giustizia distributiva. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Marazio per isvolgere la seguente proposta sostitutiva all'articolo 12:

« Uno dei tre decimi attualmente aggiunti alla tassa dei fabbricati sarà devoluto alle provincie per l'anno 1871

« Gli altri due decimi saranno devoluti per lo stesso anno ai comuni.

« Per l'anno 1872 sarà devoluto alle provincie il mezzo decimo, e ai comuni un decimo della tassa suddetta.

« A contare dal 1873 le sopratasse governative alla tassa principale, saranno riscosse di nuovo a totale beneficio dello Stato. »

MARAZIO. Coll'emendamento da me proposto, io intendeva di dare un dato compenso alle provincie ed ai comuni; la Commissione è entrata in quest'ordine d'idee, anzi, dirò di più, ha oltrepassata la mira che io mi era prefisso. Quindi non ho alcuna ragione d'insistere sul mio emendamento, ma mi accosto di preferenza al progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'emendamento proposto dagli onorevoli Torrigiani, D'Aste, Podestà, Negrotto, Arrivabene, che è sempre sullo stesso sistema, e che è così formulato:

« Due terze parti della sopratassa governativa sui fabbricati, cioè due dei tre decimi attualmente aggiunti alla tassa principale, saranno devoluti ai comuni. »

(*Nessuno dei proponenti è presente.*)

Do facoltà di parlare all'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. La Commissione naturalmente respinge tutti gli emendamenti che si allontanano dal suo concetto.

Quanto all'emendamento degli onorevoli Rudini e Finzi da una parte, e l'onorevole Accolla dall'altra, io ho già espressa l'opinione della Commissione. Io ho dichiarato come questa fosse unanime nel ritenere

che il compenso da darsi alle provincie dovesse essere continuativo, fino a che non intervenga una nuova legge: unanime ancora nel fissarne la cifra, la quale corrispondesse a circa cinque milioni di lire.

Il 70 per cento della somma massima dei centesimi addizionali dà 5,390,000 lire, i 15 centesimi dei fabbricati danno 5,100,000 lire, la Camera vede che la differenza è minima. (*Segni dell'onorevole Accolla*)

L'onorevole Accolla mi fa cenno che le provincie hanno più vantaggio nell'una che nell'altra proposta; ma egli è stato nei suoi riferimenti un po' esagerato. Evidentemente se alcune provincie ci perdono, altre ci guadagnano, che tutte ci guadagnino, questo è impossibile.

Ad ogni modo, come ho detto già varie volte, la Commissione su questo punto è stata divisa, si è in diverso modo pronunziata; da ultimo ha fatta la sua proposta sul parere della maggioranza: nondimeno si rimette interamente al giudizio della Camera. (*Ai voti!*)

VALERIO. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha la parola.

VALERIO. Io prego la Camera di permettermi di dire due parole sopra questa questione.

Lo stato che ha nelle sue mani il ministro attualmente, e che è quello che dà appunto i risultati delle cifre indicate dall'onorevole Minghetti, dimostra, secondo il mio modo di vedere, la convenienza di accogliere la proposta della minoranza della Commissione.

L'ammontare totale dell'assegno da darsi alle provincie, ad un dipresso, quanto a somma totale, diversifica poco. Quanto alle quote in cui si riparte, io vorrei che la Camera notasse che, quando si dà alle provincie per assegno una quota parte di un'imposta che si esige nelle stesse provincie, si dà loro effettivamente una parte della ricchezza loro.

Ora, bisogna pur dirlo chiaro, che cosa succedeva colla ricchezza mobile? Che alcune provincie prendevano un'imposta sopra una ricchezza che loro non apparteneva, sulla quale non avrebbero mai dovuto prendere imposta. Per queste provincie e pei comuni capoluogo delle medesime che hanno vissuto parassiticamente sopra lo Stato per questo tempo, che hanno esatto un'imposta sopra ricchezze, sulle quali non dovevano (non parlo del modo col quale fu interpretata la legge, parlo del diritto assoluto, del diritto considerato dal punto di vista dello Statuto), non avrebbero mai dovuto prendere l'imposta, si vuol ora prendere questa misura per mantenere il loro diritto futuro. Ma una delle ragioni per cui molti certamente hanno votata l'avocazione dei centesimi addizionali sull'imposta di ricchezza mobile allo Stato, è appunto cotesta, che vedevano che questa sovrimposizione portava degli sconci; portava a ciò che alcune provincie, alcuni comuni prendevano sopra una ricchezza che loro non apparteneva, pren-

devano sopra altri comuni e sopra altre provincie. (*Bisbiglio d'impazienza a destra*)

Se la Camera non crede che io continui...

Voci al centro. Parli! parli!

VALERIO. Ne volete un esempio? Prendiamo una grande città, prendiamo subito la capitale, Firenze; ebbene, in essa han sede molte grandi società; queste società hanno azioni, hanno obbligazioni; i portatori di queste azioni e di queste obbligazioni sono sparsi per l'Italia, qualche volta sono all'estero. Ora, come si è eseguita la legge dell'imposta sulla ricchezza mobile, Firenze in misura maggiore, poi le altre grandi città d'Italia in ragione più modesta, hanno preso la sovrimposta di ricchezza mobile, non sulla ricchezza degli abitanti delle loro città, ma sulla ricchezza degli abitanti del resto d'Italia; e ciò perchè?

Perchè la sede delle società si trovava in Firenze, in Genova, in Milano, in Torino, in Venezia.

Ecco il fatto; volete consacrare quest'ingiustizia? Ecco ciò che io vi domando di non fare. Quando voi concedete questi assegni alle provincie ed ai comuni, dando loro il diritto di prendere una parte di sovrimposta sopra le vere ricchezze che sono nel comune o nelle provincie, io dico che voi siete sicuri di far la giustizia, giustizia vera distributiva dell'imposta, che non dà facoltà a nessuno di vivere parassiticamente sopra le imposte dello Stato, cioè sopra i contribuenti che non devono concorrere nelle spese locali di quelle provincie o di quei comuni.

Per tutte queste ragioni io prego la Camera a voler votare la proposta della minoranza della Commissione.

Ed anzi, poichè la questione è grave, io chiederei che si volesse ritardare questa questione per un'altra seduta (*No! no!*) facendo dare intanto alle stampe lo stato che il ministro ha fra le mani, dal quale tutti si potranno persuadere della verità delle cose e dei fatti che ho narrati alla Camera.

Io desidererei solo che la minoranza della Commissione ed i miei amici Accolla, Nicotera, Oliva, Mezzanotte ed altri (i quali, in quanto alla sostanza dell'emendamento, sono d'accordo e diversificano solo perchè gli uni vorrebbero questo provvedimento permanente, mentre la minoranza della Commissione lo propone come provvisorio) ammettessero l'aggiunta che questo compenso debba essere dato coi 15 centesimi dell'imposta percetta sui fabbricati *esistenti nella provincia medesima*, perchè non vorrei che si facesse una nuova confusione, e che fatta una massa di tutta l'imposta dei fabbricati, la si dividesse poi in tante frazioni quante sono le provincie.

La mia proposta sarà forse...

MINGHETTI. Troppo sottile!

VALERIO. Sarà forse inutile; ma io ho visto interpretare certe leggi, come quella della ricchezza mobile in un modo così strano, sino al punto che la città dove esiste una società viene ad acquistare il diritto d

prendere l'imposta sopra tutti i portatori di azioni e di obbligazioni che sono sparsi nel regno; ho veduto queste cose che, secondo me, non sono nella interpretazione logica della legge; e ciò mi forza un po' ad essere, come dice l'onorevole Minghetti, sottile. Ma nell'uno o nell'altro modo, quando la Commissione mi ha dichiarato che la locuzione non ammette questa sottile interpretazione...

MINGHETTI. Non l'ammette.

VALERIO... io sono dispostissimo a recedere da questa domanda. Quello però che io chiedo, si è che la Camera voglia badar bene a quello che fa. La proposta della minoranza della Commissione racchiude in sè un principio essenzialmente giusto e sicuro, perchè dà per assegno alla provincia una parte della ricchezza che è nella provincia, mentre l'altra include in sè una ingiustizia reale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Fenzi ha domandato la parola per una dichiarazione.

FINZI. L'ho domandata anch'io per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINZI. L'onorevole Valerio ha creduto di emendare la proposta firmata dall'onorevole Di Rudinì e da me, vale a dire dalla minoranza della Commissione, col'introduzione della proposizione che quest'imposta sui fabbricati verrà abbandonata a ciascuna delle provincie dove viene percepita.

Questa era precisamente l'intenzione nostra, e non abbiamo creduto e non crediamo ancora che possa essere necessario d'introdurre una dichiarazione maggiore. Se però non valesse l'aver esposto dinanzi alla Camera che lo spirito che informa questa proposta gli è precisamente conforme alla spiegazione che vorrebbe darle l'onorevole Valerio, non abbiamo nessuna difficoltà di accettare quest'aggiunta; però, ripeto, la crediamo inutile.

PRESIDENTE. L'onorevole Fenzi ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

FINZI. A me sembra che, tanto la minoranza quanto la maggioranza della Commissione, ed anche la Camera per i voti che furono espressi nei giorni precedenti, siano completamente concordi sopra due massime. La prima di esse è che bisogna, in un'epoca prossima, tornare sull'argomento delle imposte comunali e provinciali, e provvedere al riordinamento stabile dei bilanci delle provincie e dei comuni. La seconda che mi sembra egualmente concordata è che, fino a tanto che non si sarà provveduto a questo riordinamento stabile, si debbano attribuire compensi alle provincie ed ai comuni in modo che non nascano in queste amministrazioni dei perturbamenti troppo gravi, e tali da produrre sconceri seri nelle loro finanze.

Questi due sono i punti intorno ai quali mi sembra che tutti i membri della Camera che hanno preso la

parola, siano stati concordi. Ora non so come si possa argomentare che il compenso, che si vuole assegnare alle provincie, sarà stabile e definitivo, e che in conseguenza avendo questo carattere, occorra anche che sia commisurato ad una imposta piuttosto che ad un'altra.

A me pare invece evidente che, anche quello che oggi si fa per le provincie, abbia tutto il carattere di un provvedimento transitorio.

È transitorio, lo ammettono pur anche gli stessi onorevoli opposenti, lo stesso onorevole Accolla, quando vogliono dare alle provincie una parte dei cessi governativi, la quale è per sè stessa transitoria.

Essi vogliono assegnare alle provincie un decimo e mezzo dei tre decimi addizionali sulla tassa dei fabbricati, ma si chiamano tre decimi addizionali appunto perchè non sono imposti che provvisoriamente.

Dunque anche nel loro concetto, il compenso non è che provvisorio, e trattandosi di compenso provvisorio, ogni inconveniente a cui si è accennato per rispetto al sistema propugnato dalla maggioranza della Commissione, evidentemente sparisce, e anzichè fare una grande ingiustizia, come asseriva l'onorevole Valerio, io credo che si farà invece una grande giustizia, se si seguirà il sistema che dalla Commissione e da circa sessanta colleghi fu proposto.

È facile persuadersi che, quando si vogliono compensare le amministrazioni provinciali, non in modo definitivo, ma provvisoriamente, fino a tanto che non si sarà stabilmente provveduto all'assestamento dei loro bilanci, occorra compensarle in proporzione della perdita che vanno a subire. Perchè vorreste adottare una misura pel compenso diversa da quella che adoperate per riconoscere il danno? Oggi lo Stato prende i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, per qualche anno, sino a che il Parlamento non avrà potuto provvedere ad una sistemazione definitiva; si vogliono compensare le amministrazioni provinciali per rendere minori i danni che loro vengono da questo fatto, ma con quale misura? Evidentemente, se volete far la giustizia, non potrete prendere altra misura fuorchè quella del danno che emerge dall'avocazione dei centesimi addizionali. Se voi andate a prendere un'altra misura, darete all'uno di più, all'altro di meno. E con qual criterio? Il criterio dei fabbricati; ma quale analogia vi è egli fra la tassa sui fabbricati e quella sulla ricchezza mobile? Un lontano rapporto voglio ammettere che vi sia fra il valore dei fabbricati e la ricchezza locale, perchè evidentemente ci saranno più fabbricati là dove c'è maggiore ricchezza; ma è una analogia assai lontana, tanto lontana che non basta perchè il compenso sia equamente ripartito.

VALERIO. Domando la parola.

FINZI. Infatti dal quadro che ci venne presentato risulta che, col sistema propugnato dalla minoranza della Commissione, ci saranno 33 provincie che guadagneranno e 35 che perderanno.

Abbrevio, perchè capisco che non si può discorrere a lungo a quest'ora. L'onorevole Valerio ha messo in campo la gran questione, la questione di Firenze. Firenze, capitale provvisoria, oggi è sede di molte grandi società; era discutibile, se queste società fossero o no passibili dei centesimi addizionali a profitto delle provincie e dei comuni. La causa venne fatta, ed i tribunali dettero ragione all'amministrazione locale, giudicando che queste società dovevano essere soggette alle sovrimposte provinciali e comunali. La provincia di Firenze dopo questa decisione ha stabilito, sopra la base che gli concedeva la legge, il suo bilancio. Se voi glielo togliete, senza darle un corrispondente compenso, darete origine ad un grandissimo dissesto.

Non voglio fermarmi sul fatto speciale della provincia di Firenze, la quale è certamente quella che viene ad essere maggiormente danneggiata; vi farò osservare che sarebbero egualmente danneggiate Milano e le altre provincie, dove esiste maggior ricchezza mobile senza che vi abbiano sede le grandi società; grandemente danneggiate vengono ad essere Genova e Livorno; insomma tutte le città, dove vi è maggiore industria, dove in conseguenza vi è maggiore la ricchezza mobile, e come naturale conseguenza del sistema proposto dalla minoranza della Commissione e dagli onorevoli Accolla e Valerio propugnato, sono avvantaggiate quelle provincie ove la ricchezza mobile è relativamente minore.

Se voi accetterete la proposta dei miei onorevoli oppositori, voi aggraverete quelle provincie dove è maggiore ricchezza mobile, dove vi è più industria a favore delle provincie che ne hanno in minor quantità.

Domando io se questa è giustizia; ed in verità non me ne so persuadere, nè me ne sono potuto persuadere per quanto, onorevolissimi colleghi della Commissione siano stati costantemente dell'opinione opposta alla mia, e che abbiano cercato di convincermi con ogni sorta di argomenti.

Oggi si tratta di dare un compenso alle provincie, compenso che ha tutto il carattere di un provvedimento transitorio.

La proposta della Commissione ed il mio emendamento sono redatti in modo da far risaltare il concetto della provvisorietà.

La parola *sussidio* che tanto dà noia all'onorevole Mellana, sta appunto per dimostrare che questo provvedimento è essenzialmente transitorio, perchè evidentemente non può essere un assetto stabile quello che si fonda sopra un sussidio.

Concludo col ripetere che, trattandosi di assegnare compensi transitori, perchè non accadano dissesti gravi nei bilanci dei comuni e delle provincie, l'unico modo per distribuire questi compensi secondo giustizia, è di non adottare una misura diversa da quella che serve per determinare la perdita che si vuole compensare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetta la Camera di dire due parole intorno a questa questione.

La Camera ha veduto che il Ministero aveva proposto un sistema da lui ritenuto definitivo per risolvere tal questione che io non chiamerò dei compensi, poichè nel sistema della Commissione non trattavasi di compensi, ma s'indicava il modo, come le provincie dovessero definitivamente provvedere al difetto sopravvenuto nelle loro finanze per l'avocazione dei centesimi addizionali allo Stato.

È poi venuto in causa un primo sistema che consisteva nel fare che le provincie si rivalgano di questo difetto, che c'è nelle loro finanze, sopra tutta la proprietà fondiaria riflettente tanto i fabbricati che i terreni.

Si osserva, e con ragione, che questo sistema ha tutto l'inconveniente di riuscire molto gravoso ai comuni rurali e quindi viene messo in disparte.

Ora si può dire che i due sistemi i quali si disputano la palma sono l'uno di dare i 70 centesimi dell'imposta sulla ricchezza mobile, e l'altro di dare un decimo e mezzo sui fabbricati. Quanto all'entità della somma, non ci sarebbe grandissima differenza: nell'un caso, cioè in quello del 70 per cento sulla ricchezza mobile, si darebbe alle provincie 5 milioni e 300 e tante mila lire; nell'altro caso di un decimo e mezzo sui fabbricati, si darebbe 5 milioni e 100,000 lire. Per conseguenza, dal canto mio, come ministro delle finanze, starei per il secondo, perchè è sempre bene avere 200,000 lire di più; ma capisco anche che in una questione così grave come quella dell'assetto delle provincie, non è questo che possa decidere il Parlamento ad appigliarsi ad un partito piuttosto che ad un altro.

Resta a vedere quale dei due sistemi si voglia adottare, e questo dipende, bene inteso, dalle considerazioni di opportunità e di giustizia, come osservava l'onorevole Valerio.

Qui la finanza non è più interessata; il Ministero non vi fa più la questione di bilancio, bensì si limita a considerazioni intorno allo stato delle cose, e su ciò del resto, noi lo dichiariamo, ci rimettiamo intieramente al criterio della Camera.

Noi votiamo colla maggioranza della Commissione, ma non ne facciamo una questione, perchè noi dobbiamo attenerci essenzialmente alla questione di bilancio. Del resto veda la Camera qual partito le torna più a grado.

Debbo però esporre le ragioni per le quali noi intendiamo di votare colla maggioranza della Commissione.

Signori, dello stato, che ho nelle mani e che venne già accennato dagli onorevoli Accolla, Valerio ed altri che cosa risulta? Risulta che c'è chi guadagna, e c'è chi perde; questo s'intende. C'è presso a poco la metà

delle provincie che guadagna e la metà che perde. È naturale e si capisce *a priori* quali sono le provincie che guadagnano con un sistema e perdono coll'altro. Le provincie che hanno maggior quantità di ricchezza mobile, ricevono di più ricevendo i 70 centesimi della imposta, che possono stabilire sulla ricchezza mobile, e ricevono meno quando abbiano in compenso 15 centesimi sui fabbricati. All'opposto le provincie le quali hanno minore ricchezza mobile, sono in una condizione diametralmente contraria.

Ora, signori, come si ha da decidere in proposito? Gli onorevoli Valerio ed Accolla vedono in ciò una questione di giustizia; ma, mi perdonino, mi sembra che le loro considerazioni partono da alcuni fatti, a mio giudizio più particolari che generali.

Essi partono dall'accidentalità, per così dire, per la quale in alcune di queste provincie, per esempio in quella di Firenze, si venga ad imporre sopra una ricchezza mobile più di quello che spetta alla provincia stessa di Firenze, e ciò pel fatto d'essere Firenze la sede degli stabilimenti che seguono la capitale.

Ma prescindendo da questo fatto particolare che voi trovate in Firenze, e del quale scorgete ancora qualche traccia in altre provincie, come sarebbe Genova, la quale realmente possiede molta ricchezza mobile; poi se non erro viene Milano...

ACCOLLA. No, Livorno. Ma se facciamo questi raffronti è inutile.

MINISTRO PER LE FINANZE. No, esaminiamo la cosa.

Adesso io cito alcuni nomi, perchè indicano l'andamento di questa distribuzione. M'immagino che il Parlamento, il quale delibera intorno a questa materia, ha diritto d'essere informato quali siano le conseguenze della deliberazione che sta per prendere.

Ora io confesso che, se avessi il convincimento degli onorevoli Accolla e Valerio, cioè che l'assetto definitivo delle finanze provinciali fosse questo, quale è oggi, cioè che si fondasse sui centesimi addizionali della tassa fondiaria e della tassa dei fabbricati, più un decimo e mezzo sulla tassa dei fabbricati, io direi: avvenga quel ch'è vuole avvenire, perda chi deve perdere, guadagni chi deve guadagnare, e sia un affare finito. Se io credessi che lo stato definitivo a cui si ha da giungere fosse questo, direi: lo sia. È naturale, occorre fare l'unificazione, e la si faccia. Convieni fare l'avocazione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile? Ebbene si faccia e si stabilisca quello che si ha da sostituire. Coloro che credono che l'assetto definitivo delle finanze provinciali sia questo decimo e mezzo sui fabbricati che si attribuisce alle provincie, hanno ragione di votarlo; ma coloro (ed io debbo confessare che sono fra costoro) i quali credono che questa materia debba essere riveduta, anche malgrado quello che fu esposto dall'onorevole Accolla, non debbono contentarsi di questo.

L'onorevole Accolla mi perdoni, io non so rinunciare interamente al pensiero dei ratizzi; non credo che ci sia tanta assurdità; ma sarà quel che sarà. Il Ministero deve presentare un disegno di legge per l'assetto delle finanze comunali, ed a questo connettere ancora la questione delle finanze provinciali.

Or bene, o signori, se si tratta solo di tirare avanti, come questione sospesa, qual è il principio che si deve seguire? Confesso che a me pare ovvio che si debba dare il compenso, l'indennizzo (chiamatelo come volete, non si tratta di fare elemosine) nella misura di ciò che si toglie. Quindi, fintantochè la questione non è definitivamente decisa, a me pare che si debba conferire a ciascuna provincia un compenso proporzionato a ciò che le si toglie, e che quindi si abbia a dare la preferenza al sistema proposto dalla maggioranza della Commissione.

Questo è il mio apprezzamento.

Del resto la Camera ha sentito le ragioni esposte in un senso e nell'altro, e quindi delibererà, nella sua saviezza, quello che crede; perchè noi abuseremmo della nostra posizione, se venissimo ad accogliere piuttosto un sistema che un altro.

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

D'ONDES-REGGIO V. Mi oppongo alla chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO V. L'onorevole ministro ha detto che questa è una cosa provvisoria, ma io vorrei dimostrare, anche con brevissime parole, che trattandosi di un sussidio alle provincie, di un provvisorio che dovrà durare per tre anni non si vede perchè si debba stabilire secondo il modo proposto dal ministro e dalla maggioranza della Giunta, e non secondo quello proposto da altri; quando nel primo modo è un'ingiustizia. Io non capisco l'ingiustizia provvisoria per tre anni. Io credo quindi che la questione debba ancora discutersi...

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ONDES-REGGIO V. Il venire a gridare ai voti, ai voti, significa forza, non ragione.

PRESIDENTE. Si limiti a parlare contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO V. Io dico soltanto che con questo metodo si fa un'ingiustizia, quantunque provvisoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

Ora la Camera deve ritenere che gli emendamenti ed i controprogetti si classificano in due ordini diversi. Ci sono emendamenti i quali si associano al concetto della Commissione in questo senso, che i centesimi addizionali da assegnarsi in compenso alle provincie debbono essere presi dal cospice della ricchezza

mobile; appartengono a questo primo ordine gli emendamenti degli onorevoli Pescatore, Nobili e Robecchi, i quali tutti hanno già dichiarato che fanno adesione alla proposta della Commissione.

C'è poi un altro ordine di emendamenti coi quali si propone che i centesimi addizionali da assegnarsi in compenso alle provincie debbano prendersi sui fabbricati, e primeggia quello della minoranza della Commissione, cioè degli onorevoli Di Rudinì e Finzi, i quali chiedono un compenso diverso, destinando alle provincie una quota maggiore di quella assegnata dagli altri proponenti; onde io ritengo che questo emendamento debba avere la priorità.

MELLANA. Permetta, onorevole presidente: c'è un emendamento già ammesso dalla Commissione, secondo il quale, invece della parola *sussidi*, si metterebbe la parola *assembli*.

PRESIDENTE. Ora si tratta di votare sugli emendamenti, perchè, se sono accolti, l'articolo della Commissione svanisce.

ACCOLLA. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACCOLLA. L'emendamento firmato da me e dai miei onorevoli amici, fu presentato sul banco della Presidenza assai prima che fosse sorto l'emendamento degli onorevoli Di Rudinì e Finzi; quindi ritengo che l'emendamento nostro abbia il privilegio della priorità e debba essere posto ai voti prima di ogni altro.

Ad ogni modo, per brevità di tempo, consento che si faccia un'unica votazione sull'emendamento degli onorevoli Di Rudinì e Finzi, che altronde riproduce quello firmato da me e dai miei onorevoli amici Nicotera, Lacava, Oliva e compagni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego di osservare che la Camera ancora l'altro giorno ha votato una proposta colla quale ci obbligava a presentare un disegno di legge in proposito.

La Camera non può da un giorno all'altro dirsi.

PRESIDENTE. Onorevole Accolla, le farò osservare che l'emendamento del deputato Finzi racchiude il concetto della sua proposta; ma, oltre di ciò, assegna, mi pare, una quota più larga.

ACCOLLA. La quota è eguale, è tolta dal nostro emendamento.

FINZI. Noi non vogliamo urtare contro una proposta già votata dalla Camera.

PRESIDENTE. Il principio è lo stesso.

ACCOLLA. Accetto l'emendamento del deputato Di Rudinì in quella parte che dice: « sino a che non sia provveduto con legge speciale. »

PRESIDENTE. Dunque si trasfondono i due emendamenti e si dirà: emendamento Di Rudinì, Finzi, Accolla e Valerio. (*Sì! sì!*)

Rileggo l'emendamento:

« A cominciare dal 1° gennaio 1871, e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle provincie 15 centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Credo che ci voglia l'aggiunta dell'onorevole Valerio.

VALERIO. « Esistenti nelle provincie medesime. »

MINISTRO PER L'INTERNO. Bisogna dire: « esistenti in ciascuna provincia. »

PRESIDENTE. Lo rileggo ancora, e lo metto ai voti:

« A cominciare dal primo gennaio 1871, sino a che non sia approvato con legge speciale, lo Stato cede alle provincie 15 centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna provincia. »

(Dopo prova e controprova la Camera lo adotta.)

Questa proposta andrà perciò in sostituzione del già articolo 12, ora divenuto articolo 14.

Ma veniamo ai comuni:

« Art. 15. È accordato sull'erario nazionale ai comuni un sussidio:

del 30 per cento pel 1871

del 20 per cento pel 1872

del 10 per cento pel 1873

della massima somma che essi potevano imporre annualmente a titolo di centesimi addizionali della ricchezza mobile, sulla base indicata all'articolo precedente. »

La Commissione ha qualche modificazione a proporre a quest'articolo?

MINGHETTI. No, la cosa resta la stessa. La Commissione ha già detto fin da principio che sulla prima parte era divisa; ma sulla seconda era unanime. Forse invece di *sussidio*, si potrebbe dire *compenso*, oppure *assegnamento*, come propone l'onorevole Mellana. Dica l'onorevole Mellana quale è la parola che desidera.

MELLANA. Assegnamento.

Domando la parola su questa questione.

PRESIDENTE. Ci sono tutti gli altri proponenti, i quali hanno diritto di parlare prima di lei. Onorevole Fenzi.

(*Non c'è*)

Onorevole Pescatore, ha la parola.

PESCATORE. Vede bene che è una questione di altissima importanza, e a quest'ora...

Voci. No! no! A domani! (*Rumori*)

DE CARDENAS. Domando la parola per un'aggiunta che fu dimenticata.

PRESIDENTE. Quale?

DE CARDENAS. Quella delle provincie; aggiunta che mi pare già accettata di fatto.

PRESIDENTE. Ah sì! Onorevole Pescatore, la prego di parlare.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1870

PESCATORE. Io faccio istanza formale, perchè la discussione dei compensi dovuti ai comuni sia rimandata a domani o a lunedì.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! a lunedì!

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, io devo dichiarare che il signor ministro per le finanze non è in grado di continuare la discussione domani.

Voci. A lunedì!

PRESIDENTE. Dunque la discussione è rinviata a lunedì a mezzodì preciso.

La seduta è levata a ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.

Tabella annessa al discorso del deputato ACCOLLA. (Vedi pagina 3207.)

Provincie	Popolazione dell'anno 1861	Quota del 70 per cento della sovrimposta ragguagliata	Quota dei 15 centesimi sulla sovrimposta	Differenze fra le colonne 3 e	
				In più	In men
1	2	3	4		
Alessandria	645,607	119,709	82,717	36,992	»
Ancona	254,849	50,143	50,129	14	»
Aquila	309,451	14,085	34,593	»	20,
Arezzo	219,559	24,164	22,957	1,207	»
Ascoli Piceno	196,030	13,874	16,018	»	2,
Avellino	355,621	20,975	39,141	»	18,
Bari delle Puglie	554,402	82,042	135,973	»	53,
Belluno	167,229	12,768	8,433	1,335	»
Benevento	220,506	18,800	27,809	»	9,
Bergamo	347,235	66,792	51,189	15,603	»
Bologna	407,452	109,818	105,709	4,109	»
Brescia	434,219	84,101	91,827	»	7,
Cagliari	372,097	74,887	44,985	29,902	»
Caltanissetta	223,178	16,029	33,139	»	17,
Campobasso	346,007	19,270	37,512	»	18,
Caserta	653,464	54,693	96,825	»	42,
Catania	450,460	76,303	69,386	6,917	»
Catanzaro	384,159	27,209	42,349	»	15,
Chieti	327,316	21,631	40,984	»	19
Como	457,434	69,611	49,935	19,676	»
Cosenza	431,922	25,873	36,596	»	10
Cremona	285,148	56,928	57,208	»	»
Cuneo	597,279	87,182	68,492	18,690	»
Ferrara	199,158	49,438	37,575	11,863	»
Firenze	696,214	742,255	284,347	457,908	»
Foggia	312,885	54,946	81,565	»	26
Forlì	224,413	31,176	29,393	1,783	»
Genova	650,143	451,308	223,397	227,911	»
Girgenti	263,880	22,423	36,343	»	13
Grosseto	100,626	16,916	16,336	580	»
Lecca	447,982	56,174	90,079	»	33
Livorno	116,811	111,183	705,171	6,012	»
Lucca	256,161	33,787	33,244	543	»
Macerata	229,626	19,832	21,000	»	1
Mantova	263,690	50,242	49,672	570	»

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1870

Provincie	Popolazione dell'anno 1861	Quotà del 70 per cento della sovrimposta ragguagliata	Quota dei 15 centesimi sulla sovrimposta	Differenze fra le colonne 3 e 4	
				In più	In meno
1	2	3	4		
Carrara	140,733	15,023	12,867	2,156	»
na	394,761	72,990	62,712	10,278	»
o	948,320	465,493	378,248	87,245	»
ta	260,591	40,872	43,928	»	3,056
i	867,983	336,773	611,199	»	274,426
a	579,385	129,245	72,378	56,867	»
ra	304,762	53,013	65,811	»	12,798
no	584,929	172,174	177,129	»	4,955
a	256,029	44,306	49,454	»	5,148
.	419,785	95,167	62,683	32,484	»
ia	513,019	59,126	49,182	9,944	»
o e Urbino	202,568	16,221	20,609	»	4,388
nza	218,569	41,396	37,687	3,709	»
.	243,028	71,739	60,109	11,630	»
Maurizio	121,330	18,385	15,602	2,783	»
za	492,959	31,910	65,909	»	33,999
ma	209,518	32,896	37,389	»	4,493
o Calabria	324,546	23,567	39,236	»	10,669
o Emilia	230,054	34,282	31,373	2,909	»
so	180,647	24,549	26,628	»	2,079
no	528,256	48,428	78,623	»	30,195
ri	215,967	30,889	36,022	»	6,133
.	193,935	62,277	31,418	30,859	»
usa	259,613	26,755	37,140	»	10,385
rio	106,040	11,145	5,720	5,425	»
no	230,061	12,527	17,129	»	4,602
ro	941,992	336,593	325,647	10,946	»
ani	214,981	25,480	37,956	»	12,476
iso	308,483	33,728	40,738	»	7,010
e	440,542	51,350	51,240	110	»
zia	294,450	75,599	162,688	»	87,089
na	315,622	54,148	83,851	»	29,703
nza	327,674	51,383	41,384	9,999	»
Totale del regno	24,273,395	5,386,006	5,117,717	1,121,959	853,670